



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Decreto-legge n. 244 del 2016
(proroga di termini)

Gli emendamenti proposti dalla
Commissione Affari Costituzionali
referente

Ed. provvisoria

Schede di lettura


A.S. n. 2630

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

febbraio 2017



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studii@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 422/2



SERVIZIO STUDI

Tel. 06 6760-3410 - st_segreteria@camera.it

Progetti di legge n. 521/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	9
Articolo 1 del disegno di legge di conversione	11
Articolo 1 del disegno di legge (<i>Proroghe in materia agricola</i>)	12
Articolo 1, comma 2-bis (<i>Assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria</i>).....	13
Articolo 1, commi 3-bis e 3-ter (<i>Assunzioni dell'Istituto superiore di sanità e Riduzione di alcune norme di spesa nel settore sanitario</i>).....	14
Articolo 1, comma 5-bis (<i>Personale Istat a tempo determinato</i>).....	16
Articolo 1, comma 12-bis (<i>Proroga per assunzioni di personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato</i>)	17
Articolo 1, comma 15-bis (<i>Vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa per Regioni ed Enti locali</i>).....	19
Articolo 1, commi 15-bis e 15-ter (<i>Durata del mandato dei componenti della COVIP</i>).....	20
Articolo 1, comma 16-bis (<i>Proroga del Programma statistico nazionale 2014-2016 - aggiornamento 2016</i>).....	21
Articolo 2, comma 2-bis (<i>Contributi alle imprese editrici</i>)	22
Articolo 2, comma 5 (<i>Agevolazioni postali</i>)	23
Articolo 3, comma 2-bis (<i>Trattamenti straordinari di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti da partiti e movimenti politici</i>)	24
Articolo 3, comma 2-bis (<i>Abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali</i>).....	25
Articolo 3, comma 3-bis (<i>Lavoratori rimpatriati</i>)	26
Articolo 3, comma 3-bis (<i>Decorrenza di alcune norme in materia di collocamento obbligatorio</i>)	27
Articolo 3, comma 3-bis (<i>Libro unico del lavoro</i>)	28
Articolo 3, comma 3-bis (<i>Obblighi di comunicazione in materia di infortuni sul lavoro</i>).....	29
Articolo 3, comma 3-bis (<i>Eredi di malati di mesotelioma</i>).....	30
Articolo 3, commi 3-bis - 3-quater (<i>Norma transitoria in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici - Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi</i>).....	31

Articolo 4, comma 2-bis (<i>Adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido</i>)	33
Articolo 4, comma 3-bis (<i>Chiamata di professore di prima e seconda fascia</i>)	34
Articolo 4, comma 5-bis (<i>Elezione dei consigli dell'ordine degli psicologi</i>)	35
Articolo 4, comma 5-bis (<i>Ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo</i>)	36
Articolo 4, comma 5-bis (<i>Diplomi rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale</i>).....	37
Articolo 4, comma 5-bis (<i>Incarichi di insegnamento nelle istituzioni AFAM</i>)	38
Articolo 4, comma 5-bis (<i>Idoneità per posti di professore e ricercatore universitario</i>)	39
Articolo 4, comma 5-bis (<i>Abilitazione scientifica nazionale</i>)	40
Articolo 5, comma 11-bis (<i>In materia di controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici</i>)	41
Articolo 5, commi 11-bis e 11-ter (<i>Adempimenti anti-incendio</i>)	43
Articolo 5, comma 11-bis (<i>Proroga del termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale</i>)	46
Articolo 5, comma 11-bis (<i>Adeguamento alla normativa anti-incendio delle strutture turistico-alberghiere</i>)	47
Articolo 6, comma 8 (<i>Commercio su aree pubbliche</i>)	48
Articolo 6, comma 9, ultimi tre periodi (<i>Riforma degli oneri generali del sistema elettrico per clienti di servizi elettrici diversi da quello domestico</i>)	49
Articolo 6, comma 10-bis (<i>EXPO 2015</i>)	51
Articolo 6, comma 10-bis (<i>Incentivi a progetti di efficienza energetica</i>)	52
Articolo 7, comma 2-bis (<i>Concorsi straordinari per sedi farmaceutiche</i>)	54
Articolo 7, comma 3 (<i>Procedure sugli animali a fini scientifici o educativi</i>).....	55
Articolo 7, comma 3-bis (<i>Invio dei dati relativi alle spese veterinarie</i>)	57
Articolo 7-bis (<i>Finanziamento in favore di un Istituto dell'Onlus ANMIL</i>).....	58
Articolo 8, comma 5-bis (<i>Durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza militare</i>)	59
Articolo 8, comma 5-bis (<i>Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare</i>)	60
Articolo 9, comma 2-bis (<i>Trasporto pubblico</i>)	61

Articolo 9, comma 3 (<i>Contrasto alle pratiche di servizio abusivo taxi e di noleggio con conducente</i>).....	62
Articolo 9, comma 5 (<i>Pagamento del contributo per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi</i>).....	63
Articolo 9, comma 9 (<i>Accordi di programma per interventi di edilizia residenziale pubblica</i>)	64
Articolo 9, commi 9-bis - 9-quinquies (<i>Abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali</i>).....	66
Articolo 9, commi 9-bis - 9-quinquies (<i>Anas e sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno</i>).....	67
Articolo 9, comma 9-bis (<i>Adeguamento itinerario SS Sassari-Olbia</i>).....	68
Articolo 9, comma 9-bis (<i>Comitato Centrale per l'albo degli autotrasportatori</i>)	69
Articolo 9, comma 9-bis (<i>Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie</i>)	70
Articolo 9, comma 9-bis (<i>Proroga contratto di programma RFI</i>).....	71
Articolo 10, comma 2-bis (<i>Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori</i>)	72
Articolo 10, comma 2-bis (<i>Esame di abilitazione all'esercizio della professione forense</i>).....	73
Articolo 10, comma 2-bis (<i>Nuove sedi per uffici giudiziari</i>)	74
Articolo 10, comma 2-bis (<i>Portale delle vendite pubbliche</i>)	75
Articolo 10, comma 2-bis (<i>Trasferimenti dei magistrati</i>)	76
Articolo 11, comma 2-bis (<i>Diritti sportivi</i>)	77
Articolo 11, comma 3 (<i>Proroga di termini e nuove risorse per le fondazioni lirico-sinfoniche</i>)	78
Articolo 11, comma 3-bis (<i>Distretti turistici</i>)	80
Articolo 11, comma 3-bis (<i>Deposito delle opere cinematografiche e audiovisive presso la Cineteca nazionale e disposizioni relative all'Istituto Luce-Cinecittà</i>)	81
Articolo 11, comma 3-bis (<i>Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo</i>).....	84
Articolo 12, comma 2-bis (<i>Differimento proroga delle utilizzazioni del demanio marittimo</i>)	86
Articolo 12, comma 2-bis (<i>Parità dei sessi negli organi dei consorzi di tutela</i>).....	87
Articolo 12, comma 2-bis (<i>Contributo ambientale CONOE</i>)	88

Articolo 13, comma 2-bis (<i>Sospensione efficacia delle pretese tributarie relative a consorzi e società consortili che hanno prodotto energia elettrica da fonti rinnovabili</i>).....	90
Articolo 13, comma 4 (<i>Disposizioni in materia di entrate di Enti locali</i>)	91
Articolo 13, commi 4-bis - 4-septies (<i>Obblighi di comunicazione per acquisti intracomunitari</i>)	92
Articolo 13, comma 4-bis (<i>Contributo di sbarco</i>).....	95
Articolo 13, comma 5 (<i>Albo dei consulenti finanziari</i>)	97
Articolo 13, comma 5-bis (<i>CONSOB - misure di contenimento della spesa</i>)....	100
Articolo 13, comma 6-bis (<i>Contributo Fondo indennizzo per acquirenti di immobili</i>).....	101
Articolo 13, comma 6-bis (<i>Incremento del contributo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra</i>)	102
Articolo 13, comma 6-bis (<i>Trattamenti di integrazione salariale nel settore della pesca</i>).....	103
Articolo 13, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater (<i>Destinazione delle sanzioni sui vini e saldo degli enti sanitari</i>)	104
Articolo 13, commi da 6-bis a 6-quinquies (<i>Accordo NAB</i>)	106
Articolo 13, commi 6-bis - 6-quater (<i>Poverty Reduction and Growth Trust</i>) ..	109
Articolo 13, commi 6-bis - 6-ter (<i>Partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti al Fondo</i>)	110
Articolo 13, comma 6-bis (<i>Confidi</i>)	112
Articolo 13-bis (<i>Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 139 del 2015</i>)	114
Articolo 14, comma 5-bis (<i>Proroga sospensione pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i comuni colpiti da eventi sismici 2012</i>)	117
Articolo 14, comma 6-bis (<i>Proroga sospensione pagamento mutui</i>)	118
Articolo 14, commi 6-bis e 6-ter (<i>Sospensione imposte per redditi dei fabbricati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012</i>)	120
Articolo 14, comma 7-bis (<i>Proroga delle graduatorie per assunzioni nei Comuni per la ricostruzione dopo il terremoto del 2009 in Abruzzo</i>)	121
Articolo 14, comma 7-bis (<i>Proroga pagamento dei finanziamenti sisma del maggio 2012</i>).....	122

Articolo 14, comma 9-bis (<i>Proroga di contratti nei Comuni dopo il terremoto del 2009 in Abruzzo</i>)	123
Articolo 14, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater (<i>Contributi in favore dei comuni colpiti da eventi sismici</i>)	124
Articolo 14, commi 12-bis e 12-ter (<i>Estensione esenzioni dalle imposte zone franche urbane Emilia</i>)	126
Articolo 14, comma 12-bis (<i>Eccezionali eventi meteorologici nel territorio di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra</i>)	128
Articolo 14-bis (<i>Copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti delle Agenzie fiscali</i>)	129
Articolo 14-bis (<i>Disposizioni recante misure per il recupero dell'evasione</i>)	130
Articolo 14-bis (<i>Disposizione in materia di lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali</i>)	132

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 del disegno di legge di conversione

L'emendamento x1.1 (già 13.104) (testo 2) inserisce tre commi dopo il comma 1.

Il comma 1-*bis* proroga di sei mesi il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della Legge 13 luglio 2016, n. 150, recante la delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 2016, n. 182.

Il comma 1-*ter* proroga di sei mesi, a diciotto mesi dai precedenti dodici, il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89 recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale pubblicata nella G.U. 23 giugno 2014, n. 143. Il termine prorogato riguarda la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo, previsto al comma 5 del predetto articolo 1, relativo al riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa.

Il comma 1-*quater* proroga di sei mesi, dai dodici attuali a diciotto, il termine di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il termine ivi previsto concerne l'adozione di un apposito regolamento mediante il quale sono individuati gli interventi da realizzare e le modalità da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato, anche con riguardo alla determinazione ed alle variazioni dei residui attivi, nell'ottica del potenziamento del bilancio di cassa e dell'avvicinamento del concetto di accertamento a quello di riscossione.

Articolo 1 del disegno di legge ***(Proroghe in materia agricola)***

La **Commissione, in sede referente, ha approvato l'emendamento x1.1000**, che, introducendo il nuovo **comma 1-bis al disegno di legge di conversione**, è volto a prorogare due termini per l'esercizio di delega legislativa in materia agricola (con conforme modifica del titolo del disegno di legge stesso).

Da un lato, **alla lettera a)** si aggiungono ulteriori sei mesi al vigente termine annuale per l'esercizio della delega contenuta all'articolo 15, comma 1 della legge 28 luglio 2016, n. 154: si tratta della disciplina volta a razionalizzare e contenere la spesa pubblica, mediante il riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ulteriori scopi dei decreti legislativi da emanare sarebbero il riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale, nonché il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare.

Dall'altro lato, **alla lettera b)** si aggiungono ulteriori sei mesi al vigente termine annuale per l'esercizio della delega contenuta all'articolo 21 comma 1 della medesima legge 28 luglio 2016, n. 154: per essa, il Governo è delegato ad adottare - attivando gli istituti di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche in attuazione della normativa dell'Unione europea per la politica agricola comune - uno o più decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole; b) disciplina dei Fondi di mutualità per la copertura dei danni da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie e per la tutela del reddito degli agricoltori nonché per compensare gli agricoltori che subiscono danni causati da fauna selvatica; c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.

Articolo 1, comma 2-bis
(Assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria)

Il comma, introdotto dall'**emendamento 1.11(testo 2) autorizza**, al fine di assicurare compiuta attuazione alla proroga delle graduatorie di concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria e per incrementare l'efficienza delle carceri, **l'amministrazione penitenziaria ad assumere 887 unità nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria**, mediante lo scorrimento delle graduatorie, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012, di concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria.

Articolo 1, commi 3-bis e 3-ter
(Assunzioni dell'Istituto superiore di sanità e Riduzione di alcune norme di spesa nel settore sanitario)

Con l'approvazione dell'emendamento 1.22 (testo 3), la 1^a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di **due commi aggiuntivi, alcune norme specifiche per le assunzioni da parte dell'Istituto superiore di sanità e per la copertura finanziaria dei relativi oneri.**

In primo luogo, si prevede che, per il suddetto Istituto, le norme transitorie che consentono, fino al 31 dicembre 2018¹, nelle amministrazioni pubbliche, lo svolgimento di concorsi riservati (per titoli ed esami), per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, concernano i soggetti che maturino il requisito di tre anni di servizio (negli ultimi cinque anni) con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando) anche oltre il termine generale del 30 ottobre 2013, purché il medesimo requisito si consegua entro la data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Si ricorda che dal computo sono esclusi i servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

Inoltre, si prevede che l'Istituto possa bandire, per 230 unità complessive, i suddetti concorsi riservati entro il 2019 (anziché entro il suddetto termine generale del 31 dicembre 2018) ed in deroga alle procedure di mobilità (di cui all'art. 30, comma 2-bis, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni) e di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, nonché in deroga al limite massimo percentuale di risorse, stabilito per i suddetti concorsi riservati e pari al 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale. Restano fermi il rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, la condizione dell'autorizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'avvio della procedura concorsuale ed il limite dei posti disponibili nella dotazione organica dell'Istituto. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle norme in esame, **l'emendamento** riduce: per gli anni 2017 e 2018, nella misura di 5 milioni di euro, il fondo denominato «Progetto genomi Italia» (fondo che viene così azzerato)²; nella misura di 1.525.980 euro annui, a decorrere dal 2019, l'autorizzazione di spesa per la fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME) (autorizzazione di spesa intesa a garantire la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte a livello sia nazionale

¹ Termine così prorogato dall'art. 1, comma 426, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni.

² Fondo istituito presso il Ministero della salute ed inteso “alla realizzazione di un piano nazionale di implementazione medico-sanitaria delle conoscenze e tecnologie genomiche con particolare riguardo al sequenziamento, all'analisi e alla valorizzazione scientifica delle sequenze genomiche della popolazione italiana”.

sia internazionale); nella misura di 1 milione di euro per il 2017, di 6.685.840 euro per il 2018 e di 10.159.860 euro annui a decorrere dal 2019, la dotazione del fondo speciale di parte corrente (relativo alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento), con riduzione, all'interno del fondo, dell'accantonamento relativo al Ministero della salute, nella misura di 1 milione di euro per il 2017, 6.685.840 euro per il 2018 e 7.559.860 euro annui a decorrere dal 2019, e dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura di 2.600.000 euro annui a decorrere dal 2019.

Articolo 1, comma 5-bis
(Personale Istat a tempo determinato)

Con l'approvazione dell'emendamento 1.35 (testo 3), la 1^a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di un comma aggiuntivo, la proroga alla scadenza - attualmente fissata al 31 dicembre 2017 - dei contratti a tempo determinato di personale dell'Istat: il termine di scadenza di tali contratti è prorogato fino alla conclusione delle procedure concorsuali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019. I requisiti di partecipazione ai concorsi devono essere posseduti dal personale dell'Istat con contratto di lavoro a tempo determinato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Si tratta dei concorsi previsti dall'articolo 4, comma 6, del D.L. n. 101/2013). Tale disposizione stabilisce che le amministrazioni possono bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato con riserva di posti a favore di titolari di contratti a tempo determinato; prorogare contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze; procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili (iscritti in apposito elenco regionale secondo criteri di "priorità").

La proroga della scadenza dei contratti è prevista anche in deroga alla disciplina sul lavoro a tempo determinato recata dal Capo II (articoli 19-29) del decreto legislativo n. 81 del 2015 ("Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni").

Gli oneri derivanti dall'utilizzo di detto personale sono a carico dei progetti in cui lo stesso personale è impegnato e su cui attualmente grava. Agli oneri per l'attuazione della norma in esame si provvede a valere sulle risorse aggiuntive assegnate nell'ambito del contributo ordinario pari ad euro 5 milioni, a decorrere dall'anno 2017, sulle risorse assunzionali dell'Istituto, nonché sulle risorse disponibili nel bilancio dell'Istituto, tenendo conto del trattamento fondamentale e accessorio del personale interessato.

Articolo 1, comma 12-bis
(Proroga per assunzioni di personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

La disposizione (oggetto dell'**emendamento 1.1000 del relatore in sede referente**) incide - *limitatamente ad alcune assunzioni da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato* - su disposizione recata dal decreto-legge n. 101 del 2013 ("Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"), all'articolo 4 ("Disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego"), comma 6.

Il comma inciso, in particolare, consentiva - fino al 31 dicembre 2016 - alle amministrazioni pubbliche di bandire - entro un vincolo finanziario ed assunzionale (fissato nel 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, od in alternativa il 50 per cento delle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate) - procedure concorsuali (per titoli ed esami) per *assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale*.

Tali assunzioni erano previste come riservate. Vi avrebbero avuto accesso infatti esclusivamente i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558 della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007³, nonché i soggetti che al 1° settembre 2013 avessero, negli ultimi

³ Vale a dire, sciogliendo i riferimenti normativi:

- personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno 3 anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 1° gennaio 2007, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge (articolo 1, comma 519, della L. 296/2006);
- personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 519 (articolo 1, comma 526, della legge n. 296 del 2006);
- personale degli enti territoriali (fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno) non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno 3 anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno 3 anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007, nonché del personale impiegato in LSU, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge (articolo 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006);
- personale di specifiche amministrazioni ammesso alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge n. 296 del 2006, che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 (articolo 3, comma 90, lettera a), della legge n. 244 del 2007). Il richiamato comma 526 ha ammesso la stabilizzazione del personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 519;

cinque anni fino allora trascorsi, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione emanante il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

Dunque l'articolo 4, comma 6 del decreto-legge n. 101 del 2013 recava un termine, fissato nel 31 dicembre 2016, per l'espletamento delle procedure di reclutamento (per personale non dirigenziale, a tempo indeterminato) ivi indicate. L'emendamento (d'iniziativa del relatore) ora proposto dalla Commissione Affari costituzionali posticipa, il termine al 31 dicembre 2017.

Tale previsione è posta esclusivamente per l'indizione da parte dell'Autorità garante di una o più procedure concorsuali per titoli ed esami, per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale assunto alle proprie dipendenze con contratto a tempo determinato, a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e del ruolo organico come rideterminato.

Parrebbe suscettibile di approfondimento se l'assunzione di personale a tempo determinato, cui è riservato l'accesso alla procedura concorsuale a fini della trasformazione del rapporto di impiego in tempo indeterminato, sia da intendere come necessariamente avvenuta sulla base delle previsioni del decreto-legge n. 101 del 2013, sopra richiamate, delle quali si dispone la proroga.

Ancora, l'emendamento conclusivamente dispone una *rideterminazione dell'organico* della ricordata Autorità⁴.

Tale organico fu fissato dalla legge n. 287 del 1990 ("Norme per la tutela della concorrenza e del mercato"), all'articolo 11. Vi si prevede una pianta organica con un massimo di 150 unità, e fino a 50 unità con contratti a tempo determinato direttamente assumibili dall'Autorità.

Ebbene, ora si viene a disporre (*con previsione che invero parrebbe non ascrivibile a mera proroga di un termine*) un incremento (di 30 unità) della pianta organica e un decremento (di 40 unità) dei contratti a tempo determinato stipulabili.

Data la diversità numerica delle variazioni rispettivamente in aumento ed in detrazione della pianta organica, dalla previsione pare dover discendere un risparmio di spesa (quantificabile, secondo la relazione tecnica posta a corredo dell'emendamento, in circa 969mila euro il primo anno; in circa 5,5 milioni per il lasso temporale dei primi cinque anni).

➤ personale degli enti territoriali ammessi alla procedura di stabilizzazione di cui all' articolo 1, comma 558, della legge n. 296 del 2006 in possesso dei requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007 (articolo 3, comma 90, lettera *b*), della legge n. 244 del 2007).

⁴ Una disposizione analoga è stata prevista per il Garante per la protezione dei dati personali, dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, commi 268 e 269 della legge n. 147 del 2013).

Articolo 1, comma 15-bis
(Vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa per Regioni ed
Enti locali)

Con l'approvazione dell'em. 1.66 (testo 2) la Commissione in sede referente propone l'inserimento di un comma aggiuntivo. Tale comma stabilisce che le Regioni e gli Enti locali che abbiano già adottato le misure di contenimento della spesa, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, D.L. n. 16/2014, possono prorogare i piani di recupero delle somme indebitamente erogate - ai sensi del medesimo articolo 4, co. 1 e nel rispetto dei vincoli ivi previsti - **per un periodo non superiore a cinque anni**. Tale facoltà è accordata a condizione che dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste nonché ulteriori misure di razionalizzazione anche attraverso la fusione ovvero soppressione di società, enti o agenzie strumentali. Regioni ed Enti locali dovranno dimostrare il raggiungimento delle riduzioni di spesa con apposita relazione corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.

L'articolo 4, co. 1, D.L. n. 16/2014 prevede l'obbligo, per le Regioni e gli Enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie destinate alla stessa contrattazione (rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale), le somme indebitamente erogate, attraverso il loro graduale riassorbimento, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli. In particolare, viene stabilito, per le regioni, che queste debbano adottare misure di contenimento della spesa per il personale ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, attraverso l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento di strutture burocratico-amministrative, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e della spesa complessiva del personale non dirigenziale (in misura, rispettivamente, non inferiore al 20 per cento e al 10 per cento). Le modifiche approvate nel corso dell'esame in prima lettura, prevedono che il previsto obbligo della trasmissione di una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Ministero dell'interno - nonché al Dipartimento per gli affari interni e territoriali, circa i piani obbligatori previsti in materia di riorganizzazione e razionalizzazione per il contenimento della spesa per il personale, debba essere assolto entro il 31 maggio di ogni anno.

Articolo 1, commi 15-bis e 15-ter
(Durata del mandato dei componenti della COVIP)

Con l'approvazione dell'emendamento 1.69 (testo 2), la 1^a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di **due commi aggiuntivi**, l'elevamento della durata del mandato del Presidente e degli altri due membri della **Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)** e la soppressione della possibilità di un secondo mandato⁵.

La norma vigente prevede che il mandato duri quattro anni e che sia rinnovabile una sola volta. L'**emendamento** propone, anche con riferimento ai componenti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che il mandato duri sette anni, escludendo la possibilità di rinnovo.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, la COVIP è un ente pubblico avente “lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare”. Il Presidente e gli altri due membri sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

⁵ La riduzione del numero dei membri è stata stabilita nei suddetti termini dall'art. 23, comma 1, lett. g), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 1, comma 16-bis
***(Proroga del Programma statistico nazionale 2014-2016 -
aggiornamento 2016)***

La disposizione (oggetto dell'**emendamento 1.2000 del Governo in sede referente**) dispone - *finché non entri in vigore il Programma statistico nazionale 2017-2019, e comunque non oltre il 30 novembre 2017 - la proroga del Programma statistico nazionale 2014-2016, aggiornamento 2016* (il quale ha cessato di produrre effetti dal 31 dicembre 2016).

Quest'ultimo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2016) è tuttavia il Programma che permane attualmente a disposizione, in attesa si completi il procedimento di formalizzazione di quello nuovo per il triennio 2017-2019 (il quale è stato approvato il 26 gennaio 2016 dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica - ossia l'organo di 'governo' del sistema statistico nazionale, disciplinato nella composizione dal d.P.R. n. 166 del 2010).

Finché dunque quello nuovo non entri in vigore una volta perfezionato il suo *iter*, rimane efficace - per effetto della proroga così disposta - il Programma precedente, cui deve così farsi riferimento per la determinazione delle variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata per esigenze conoscitive, anche di carattere internazionale ed europeo (ai sensi dell'articolo 13, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 322 del 1989, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica"), nonché per l'elenco delle rilevazioni statistiche che importino obbligo di risposta da parte dei soggetti privati ed ancora l'elenco delle rilevazioni per le quali la mancata risposta sia oggetto di sanzione (ai sensi dell'articolo 7 del menzionato decreto legislativo n. 322).

È infatti il Programma statistico nazionale, la base giuridica essenziale per l'esecuzione delle indagini statistiche in esso previsti.

Il Programma statistico nazionale venturo 2017-2019 si articola in 838 progetti, di cui 325 realizzati dall'ISTAT, gli altri 513 realizzati da altri enti (in tutto cinquantasette soggetti), quali ministeri e Presidenza del Consiglio (249 lavori; tra questi, il ministero della giustizia e il ministero della salute svolgeranno ciascuno 34 lavori), altri enti ed amministrazioni centrali (164 lavori; tra questi, 38 da parte dell'INPS), enti territoriali (75 lavori, per lo più da parte delle Regioni, intestatarie di 58 lavori).

La ripartizione 'per materia' prevede:

- ambiente e territorio, 61 lavori;
- popolazione e famiglia: condizioni di vita e partecipazione sociale, 82 lavori;
- salute, sanità e assistenza sociale: 120 lavori;
- istruzione, formazione, cultura e attività ricreativa, 60 lavori;
- lavoro e sistema dei trasferimenti monetari previdenziali e assistenziali, 107 lavori;
- giustizia e sicurezza, 55 lavori;
- agricoltura, foreste e pesca, 43 lavori.

Si aggiungono lavori previsti nei seguenti altri ambiti: industria, costruzioni e servizi (statistiche strutturali e trasversali); industria, costruzioni e servizi (statistiche settoriali); conti nazionali e territoriali, nonché statistiche sui prezzi; pubblica amministrazione e istituzioni private.

Articolo 2, comma 2-bis
(Contributi alle imprese editrici)

Con l'approvazione degli identici emendamenti 2.2 (testo 2), 2.3 (testo 2), 2.4 (testo 2) e 2.15 (testo 2), la 1^a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di un **comma aggiuntivo**, la modifica e il differimento dell'entrata in vigore di una disposizione in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici.

La disposizione oggetto degli emendamenti approvati ([Legge n. 198 del 2016, art. 3, comma 1, lett. a\)](#)) dispone che il contributo massimo liquidabile a ciascuna impresa non possa eccedere il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi riferiti alla testata per cui si chiede il contributo. Nel testo vigente, l'ammontare complessivo deve calcolarsi "al netto del contributo medesimo", mentre la modifica in esame propone la soppressione di tale previsione.

Inoltre, la disposizione in esame prevede che la suddetta disciplina entri in vigore nell'esercizio successivo a quello di approvazione dei decreti di cui all'articolo 2 della medesima legge n. 198 del 2016. Tale articolo reca, tra l'altro, deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria. Attualmente il comma 2 del medesimo articolo 3 della legge n. 198 citata prevede che le disposizioni si applichino a decorrere dai contributi relativi all'anno 2016.

Articolo 2, comma 5
(Agevolazioni postali)

Il **comma 5** dell'articolo, **come modificato dall'emendamento 2.11**, stabilisce che il Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri **-per tre anni e al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio-** rimborsi a Poste italiane spa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 2003, le somme riconosciute dalla stessa società a titolo di agevolazione tariffaria, **nei limiti delle risorse appositamente stanziato, disponibili a legislazione vigente.**

Articolo 3, comma 2-bis
(Trattamenti straordinari di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti da partiti e movimenti politici)

Con l'approvazione dell'emendamento 3.16, la 1^a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di un **comma aggiuntivo**, la possibilità di **proroga o rinnovo dei trattamenti straordinari di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti da partiti e movimenti politici o da loro articolazioni e sezioni territoriali** in deroga ai limiti di durata del trattamento, fermi restando il rispetto del relativo limite di spesa annuo, pari a 11,25 milioni di euro⁶, e degli altri requisiti e condizioni stabiliti dalla disciplina vigente per le suddette organizzazioni⁷. *Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se la possibilità di proroga o rinnovo introdotta dall'emendamento riguardi esclusivamente i trattamenti concessi prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o se essa sia invece posta a regime.*

⁶ Tale limite è stabilito dall'art. 16, comma 2, del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

⁷ Riguardo a quest'ultima, cfr. il citato art. 16 del D.L. n. 149 del 2013 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 13 del 2014), l'art. 1, comma 4, della L. 27 ottobre 2015, n. 175, ed il D.M. 27 giugno 2014, n. 82762.

Articolo 3, comma 2-bis
(Abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali)

Con l'approvazione dell'emendamento 3.18 (testo 2), la 1^a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di un **comma aggiuntivo**, il differimento al 31 dicembre 2017 del termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'**abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali**, termine che, nella normativa finora vigente, è scaduto il 31 dicembre 2015⁸. L'obbligo di abilitazione in oggetto concerne sia i lavoratori dipendenti sia i lavoratori autonomi ed è disciplinato dall'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sancito dalla relativa Conferenza permanente il 22 febbraio 2012 e concernente - ai sensi dell'art. 73, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni - l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali sia richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

L'**emendamento** dispone altresì che, entro 12 mesi dal suddetto termine del 31 dicembre 2017, siano effettuati i corsi di aggiornamento previsti dal citato accordo per i lavoratori del settore agricolo che, alla data di entrata in vigore del medesimo accordo, fossero in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni. Tali lavoratori, in base all'accordo, sono abilitati provvisoriamente e (a conclusione di tale periodo transitorio) dovrebbero svolgere i corsi di aggiornamento entro il 12 marzo 2017, termine che viene, quindi, ora prorogato al 31 dicembre 2018.

⁸ Riguardo a tale termine, cfr. l'art. 45-bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni.

Articolo 3, comma 3-bis
(Lavoratori rimpatriati)

Il comma 3-bis, inserito con l'approvazione dell'em. 3.41 (testo 4) in sede referente, proroga al 30 aprile 2017 il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, per i lavoratori dipendenti che non l'hanno già esercitata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Si rammenta che l'opzione in oggetto riguarda la facoltà per i lavoratori rimpatriati di scegliere fra due differenti regimi fiscali per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo.

Il primo regime fiscale (recato dall'articolo 3 della legge n. 238 del 2010) stabilisce che i redditi di lavoro dipendente, i redditi d'impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche in questione concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, pari al 20 per cento per le lavoratrici e al 30 per cento per i lavoratori, in presenza dei requisiti prescritti dalla medesima legge n. 238. Il secondo regime, definito nell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015, prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare al ricorrere di determinate condizioni.

Articolo 3, comma 3-bis
(Decorrenza di alcune norme in materia di collocamento obbligatorio)

Con l'approvazione degli identici emendamenti 3.58, 3.59 e 3.62, la 1^a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di un comma aggiuntivo, il differimento dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 della decorrenza di alcune norme in materia di collocamento obbligatorio.

Le norme oggetto del differimento prevedono:

- l'obbligo per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti di avere alle proprie dipendenze almeno un soggetto rientrante nella tutela del collocamento obbligatorio⁹ a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni (si ricorda che nella normativa vigente fino al 31 dicembre 2016, tale obbligo sussiste solo qualora si proceda a nuove assunzioni);
- l'obbligo per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione di rispettare le quote generali di lavoratori dipendenti rientranti nella tutela del collocamento obbligatorio a prescindere dalla circostanza che il datore proceda o meno a nuove assunzioni (anche nella relativa normativa vigente fino al 31 dicembre 2016, tale obbligo sussiste solo qualora si proceda a nuove assunzioni).

Si ricorda che, per i partiti politici e le altre organizzazioni suddette, le quote si commisurano esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e che le medesime quote sono, in base alla disciplina generale¹⁰, le seguenti: 7 per cento dei lavoratori occupati, se il datore pubblico o privato occupa più di 50 dipendenti; 2 lavoratori, se il datore occupa da 36 a 50 dipendenti; un lavoratore, se il datore occupa da 15 a 35 dipendenti.

⁹ Per l'ambito di tali lavoratori, cfr. l'art. 1 della L. 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni.

¹⁰ Cfr. l'art. 3 della citata L. n. 68 del 1999, e successive modificazioni.

Articolo 3, comma 3-bis
(Libro unico del lavoro)

Con l'approvazione degli identici emendamenti 3.60, 3.61, 3.63, 3.64, 3.65 e 3.66, la 1^a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di un **comma aggiuntivo**, il differimento dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 della decorrenza dell'obbligo **della modalità telematica per la tenuta del libro unico del lavoro**. Si ricorda che, ai sensi della norma oggetto della presente novella, tale sistema telematico deve essere allestito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità tecniche e organizzative per l'interoperabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la conservazione definite con decreto del medesimo Ministro¹¹.

¹¹ Per la disciplina generale del libro unico del lavoro, cfr. l'art. 39 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

Articolo 3, comma 3-bis
(Obblighi di comunicazione in materia di infortuni sul lavoro)

Con l'approvazione dell'emendamento 3.2000, la 1^a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di un **comma aggiuntivo**, un differimento del termine di decorrenza **dell'obbligo - a carico del datore di lavoro e del dirigente - della comunicazione in via telematica all'INAIL**, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Secondo la norma attuale, l'obbligo decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all'adozione del regolamento interministeriale sul Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro. L'**emendamento 3.2000** eleva il termine a dodici mesi. Come già ricordato, il regolamento è stato adottato con il D.M. 25 maggio 2016, n. 183, il quale è entrato in vigore il 12 ottobre 2016. L'**emendamento 3.2000**, quindi, differisce il termine di decorrenza dell'obbligo in esame dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017. La relazione tecnica allegata all'**emendamento** osserva che il differimento è inteso a consentire che l'INAIL predisponga un'apposita procedura telematica per l'adempimento in oggetto. Si ricorda che l'obbligo deve essere adempiuto entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

Articolo 3, comma 3-bis
(Eredi di malati di mesotelioma)

Con l'approvazione dell'emendamento 3.2001, la 1^a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di un **comma aggiuntivo**, l'estensione temporale di una **norma transitoria relativa agli eredi di malati di mesotelioma**.

In base alla norma transitoria attuale, le prestazioni economiche assistenziali (a carico del Fondo per le vittime dell'amianto) relative ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto oppure per esposizione ambientale comprovata, spettano in favore degli eredi, per i casi di decesso del *de cuius* intercorsi nell'anno 2015. L'**emendamento 3.2001** estende tale diritto ai casi di decesso avvenuti nel 2016 e dispone che la relativa domanda sia presentata entro il 31 marzo 2017. Si ricorda che le prestazioni in oggetto sono state estese alle suddette categorie di malati, in via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, dall'art. 1, comma 116, della L. 23 dicembre 2014, n. 190. La relazione tecnica allegata all'**emendamento** osserva che, in base ai principi generali nelle materie previdenziali ed assistenziali, il diritto alla prestazione sorge a decorrere dalla presentazione della domanda e, di conseguenza, in mancanza di una norma specifica quale quella oggetto della presente proroga, agli eredi non spetterebbe alcun diritto qualora il *de cuius* non avesse presentato la domanda.

Si ricorda che la prestazione economica in oggetto è fissata nella misura di 5.600,00 euro ed è corrisposta *una tantum*, nei limiti dello stanziamento previsto dal D.M. 4 settembre 2015, su domanda dell'avente diritto. Il limite di spesa indicato dal suddetto decreto è pari a 17.919.480 euro per il 2015 ed a 5.431.842,00 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Si osserva che, in base alla formulazione letterale della novella, il nuovo termine per la presentazione della domanda sembrerebbe suscettibile di applicazione anche per i casi di decesso avvenuti nel 2015.

Articolo 3, commi 3-bis - 3-quater
(Norma transitoria in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici - Indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi)

Con l'approvazione dell'emendamento 3.2002, la 1^a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di **due commi aggiuntivi, una modifica di una norma transitoria in materia di rivalutazione (cosiddetta perequazione) dei trattamenti pensionistici** nonché le disposizioni di copertura finanziaria dei conseguenti oneri per il 2017. **Con l'approvazione del subemendamento 3.2002/1 (testo 2)**, si propone, mediante l'inserimento di un **ulteriore comma aggiuntivo, la proroga dell'istituto dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi**.

La norma transitoria summenzionata concerne la percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione dei trattamenti per il 2014; le relative operazioni di conguaglio - derivanti dallo scostamento tra i valori di indice ISTAT, rispettivamente, provvisorio e definitivo - implicano, nel caso in esame, un recupero di somme da parte dell'ente erogatore, in quanto la percentuale di variazione per l'anno 2014 è stata determinata nella misura definitiva di 0,2 punti percentuali, a fronte di una misura provvisoriamente liquidata di 0,3 punti. La versione vigente della norma transitoria prevede che tali operazioni di conguaglio, limitatamente ai ratei dei trattamenti corrisposti nel 2015, vengano operate solo a decorrere dal 1° gennaio 2017. L'**emendamento** prevede un ulteriore differimento al 1° gennaio 2018.

Ai fini della copertura finanziaria del conseguente onere, valutato pari a 208 milioni di euro per il 2017, si provvede, con riferimento allo stesso anno (oltre che con le maggiori entrate derivanti dal medesimo differimento, valutate pari a 41 milioni di euro): nella misura di 60 milioni di euro, mediante le disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione; nella misura di 47 milioni di euro, mediante una quota delle risorse destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive per il lavoro (tali risorse derivano dall'istituzione¹² di una gestione a stralcio separata nell'ambito del Fondo di rotazione in materia di formazione professionale, gestione a cui è destinata una quota delle disponibilità del medesimo Fondo derivanti da residui passivi pregressi e oggetto di disimpegno); nella misura di 60 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 1, comma 200, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni). Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal medesimo differimento - effetti valutati pari a 107 milioni di euro per il 2017 - si provvede mediante

¹² Ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Con l'approvazione del subemendamento 3.2002/1 (testo 2), la 1^a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di un **comma aggiuntivo**, la proroga dell'istituto transitorio **dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa**. La proroga concerne gli eventi di disoccupazione ricadenti nel periodo 1° gennaio 2017-30 giugno 2017, nel limite di 19,2 milioni di euro per il 2017.

Il beneficio è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande (in caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito *internet*). L'indennità in esame riguarda i collaboratori coordinati e continuativi, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti (come regime pensionistico) in via esclusiva alla cosiddetta Gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nel periodo suddetto e che possiedano almeno tre mesi di contribuzione nel periodo intercorrente tra il primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione dal lavoro ed il predetto evento. L'indennità è corrisposta per un numero di mesi non superiore a 6 e pari (entro tale limite) alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro ed il predetto evento. La misura dell'indennità è calcolata in base ai criteri di cui all'art. 15, commi da 3 a 5, del D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22. Per i periodi di fruizione dell'indennità non sono riconosciuti contributi pensionistici figurativi.

Agli oneri derivanti dalla presente proroga, pari, come detto, a 19,2 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante una corrispondente riduzione del fondo per le politiche attive del lavoro.

Articolo 4, comma 2-bis

(Adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido)

Gli **identici emendamenti 4.8, 4.9 e 4.10** - accolti in sede referente - propongono di inserire un **comma 2-bis** il quale stabilisce al **31 dicembre 2017** il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti a asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*) del decreto del Ministero dell'interno 16 luglio 2014, in relazione agli adempimenti richiesti dalla predetta lettera *a*). Tali adempimenti - quali stabiliti nella norma richiamata - concernono le caratteristiche costruttive degli asili nido esistenti con più di 30 persone presenti (riguardo a separazioni e comunicazioni, resistenza al fuoco, scale, numero di uscite, altre disposizioni). Restano fermi i termini indicati per gli altri adempimenti previsti (dalle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 6, comma 1, del DM citato).

Articolo 4, comma 3-bis
(Chiamata di professore di prima e seconda fascia)

L'**emendamento 4.13 (testo 2) - sostanzialmente identico al 4.38 (testo 2), entrambi approvati in sede referente** – propone di inserire un **comma 3-bis** il quale amplia (differendone il termine finale **dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2019**) l'arco temporale entro il quale ciascuna università può - nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione - ricorrere alla procedura di cui all'articolo 24, comma 5, L. 240/2010, per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo.

Di conseguenza, si differisce **dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2020** la data a decorrere dalla quale l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5 citato.

A tal fine viene novellato l'articolo 24, comma 6, L. 240/2010.

Si ricorda che l'articolo 24, comma 3, L. 240/2010 ha individuato due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato. La prima (lett. *a*) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte. La seconda tipologia (lett. *b*) è riservata a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera *a*), oppure hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere - nonché, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all'articolo 1, comma 14, della L. 230/2005 – e consiste in contratti triennali non rinnovabili.

Il comma 5 dello stesso articolo 24 prevede che nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l'università, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (si veda al riguardo il D.M. 4 agosto 2011).

Articolo 4, comma 5-bis
(Elezione dei consigli dell'ordine degli psicologi)

Con l'approvazione dell'emendamento 4.33 (testo 2), la 1^a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di un **comma aggiuntivo**, una revisione della disciplina dell'elezione dei consigli territoriali degli ordini degli psicologi - consigli che sono costituiti a livello regionale e delle due province autonome di Trento e di Bolzano nonché a livello eventuale di singole province¹³.

La norma vigente prevede che l'elezione del consiglio territoriale si effettui nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e che la data sia fissata dal presidente del consiglio uscente, sentito il consiglio.

La presente novella dispone, in via sostitutiva, che, al fine di consentire la piena operatività del consiglio nazionale dell'ordine, le votazioni per il rinnovo di tutti i consigli territoriali attualmente in carica si svolgano contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I consigli territoriali ed il consiglio nazionale in carica, se scadono in una data precedente dell'anno, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali.

Si ricorda che il consiglio nazionale dell'ordine è composto dai presidenti dei consigli territoriali.

¹³ L'eventualità dell'istituzione di sedi provinciali è disciplinata dall'art. 6 della L. 18 febbraio 1989, n. 56.

Articolo 4, comma 5-bis
(Ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo)

L'**emendamento 4.35 – approvato in sede referente** – propone di aggiungere un **comma 5-bis** il quale prevede che, per l'attuazione dell'articolo 21, comma 10, L. 59/1997, continua ad applicarsi la disposizione dettata dall'articolo 67, comma 1, d.lgs. 297/1994, secondo cui l'ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo è stabilito con regolamento governativo.

L'articolo 21, comma 10, L. 59/1997, ha previsto che nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del d.lgs. 297/1994, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

Articolo 4, comma 5-bis
(Diplomi rilasciati dalle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale)

Gli identici **emendamenti 4.40 e 4.41 (testo 2) - approvati in sede referente** - propongono di aggiungere un **comma 5-bis** il quale **differisce al 31 dicembre 2021 il termine** entro cui i **diplomi** finali delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (**AFAM**), rilasciati all'esito dei percorsi formativi dell'**ordinamento previgente** alla L. 508/1999, devono essere conseguiti ai fini dell'**equipollenza** ai diplomi accademici di secondo livello, rilasciati dalle stesse Istituzioni in base alla normativa vigente.

A tal fine, viene novellato il comma 107-bis - inserito dall'articolo 1, comma 10-ter, D.L. 210/2015 (L. 21/2016) - dell'articolo 1, L. 228/2012 (legge di stabilità 2013). Nella vigente formulazione il comma 107-bis prevede la proroga fino al **31 dicembre 2017** del termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni AFAM.

Il comma 107 ha infatti sancito l'equipollenza suddetta purché i diplomi fossero stati conseguiti prima della data dell'entrata in vigore della stessa L. 228/2012.

La modifica a suo tempo introdotta dall'articolo 1, comma 10-ter, D.L. 210/2015, era finalizzata a risolvere la situazione determinata dalla circostanza che – come evidenziato dal rappresentante del Governo il 22 gennaio 2015, nella [risposta all'interrogazione 5-03705](#) – corsi del vecchio ordinamento hanno continuato a funzionare, sia pure ad esaurimento, anche dopo l'entrata in vigore della citata legge di stabilità 2013.

Inoltre il comma 107 sopracitato prevede che l'equipollenza sia sancita secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo 4, comma 5-bis
(Incarichi di insegnamento nelle istituzioni AFAM)

L'**emendamento 4.43 (testo 2) – approvato in sede referente** – propone di aggiungere un **comma 5-bis** il quale estende all'a.a. 2016-2017 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2-*bis*, D.L. 97/2004 (L. 143/2004), per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato nelle istituzioni AFAM. A tal fine viene novellato l'articolo 19, comma 1, D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

Tale possibilità (originariamente prevista solo per l'a.a. 2013-2014) era già stata estesa - dall'articolo 6, comma 3, lett. *b*), D.L. 192/2014 (L. 11/2015), mediante una novella al citato articolo 19, comma 1, D.L. 104/2013 - agli a.a. 2014-2015 e 2015-2016.

L'articolo 19, comma 1, D.L. 104/2013, al fine di garantire il regolare avvio dell'a.a. 2013-2014, aveva trasformato le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-*bis*, D.L. 97/2004¹⁴ - destinate all'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato - in graduatorie ad esaurimento, al contempo estendendo il loro utilizzo anche all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato¹⁵.

¹⁴ Nelle graduatorie suddette sono stati inseriti i docenti precari con un servizio di 360 giorni nelle istituzioni AFAM, previa valutazione dei titoli artistico-professionali e culturali. In particolare, l'articolo 19 del [DM 16 giugno 2005](#), con il quale è stata indetta la procedura di valutazione per la formazione delle graduatorie in questione, ha disposto che le stesse sarebbero state utilizzate per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, ai fini della copertura dei posti in organico disponibili, in subordine alla graduatoria nazionale ad esaurimento approvata con [decreto direttoriale 16 ottobre 2001](#), e successive modifiche.

¹⁵ Per ulteriori approfondimenti, si veda il [Dossier del Servizio Studi della Camera n. 69 del 17 settembre 2013](#), predisposto in occasione dell'esame del D.L. 104/2013.

Articolo 4, comma 5-bis
(Idoneità per posti di professore e ricercatore universitario)

L'**emendamento 4.44 - approvato in sede referente** – propone di aggiungere un **comma 5-bis** il quale dispone che l'idoneità conseguita per posti di professore e ricercatore universitario in base alla L. 210/1998 è prorogata - a decorrere dalla data di scadenza del quinto anno dal conseguimento della stessa - per ulteriori 4 anni (in luogo dei 2 attualmente previsti). A tal fine viene novellato l'articolo 6, comma 6-bis, D.L. 150/2013 (L. 15/2014).

Articolo 4, comma 5-bis
(Abilitazione scientifica nazionale)

L'**emendamento 4.71 – approvato in sede referente** – propone di aggiungere un **comma 5-bis** il quale proroga di **30 giorni** il termine – previsto dall'articolo 8, comma 3, del DPR 95/2016 - entro il quale la commissione esaminatrice per il conferimento dell'ASN deve concludere la valutazione di ciascuna domanda.

Il citato articolo 8, comma 3, DPR 95/2016 prevede attualmente che la valutazione debba concludersi entro 3 mesi, decorrenti dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale è stata presentata la domanda.

Si ricorda altresì che, ai sensi del successivo comma 4, entro 20 giorni decorrenti dalla scadenza di ciascun quadrimestre, la commissione calcola i valori dei parametri dell'attività scientifica dei candidati interessati e li comunica agli stessi per via informatica. I medesimi candidati, nei successivi 10 giorni, possono ritirare la domanda.

Si veda, in relazione al DPR 95/2016 ([Atto del Governo n. 221](#)), il [dossier del Servizio Studi della Camera n. 219 del 13 novembre 2015](#).

Occorrerebbe valutare l'opportunità di formulare la disposizione in esame come novella all'articolo 8, comma 3, DPR 95/2016.

Articolo 5, comma 11-bis
(In materia di controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici)

La disposizione (oggetto dell'**emendamento 5.20 testo 3 in sede referente**) incide su una disposizione della legge n. 96 del 2012 (legge che, com'è noto, recò previsioni per la riduzione dei contributi pubblici ai partiti - materia poi ampiamente rivisitata dal decreto-legge n. 149 del 2013 - nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei loro rendiconti - oltre ad una delega, rimasta non esercitata, ad un testo unico circa il finanziamento dei partiti e l'armonizzazione del regime delle detrazioni fiscali).

In particolare, è inciso l'articolo 9, comma 4, secondo periodo della citata legge n. 96.

La medesima legge ebbe ad istituire una Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici (denominazione divenuta poi, a seguire il decreto-legge n. 149 del 2013, "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici").

Tale Commissione¹⁶ effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni della medesima legge n. 96.

Entro il 15 giugno di ogni anno i rappresentanti legali o i tesoriери dei partiti e dei movimenti politici debbono a tal fine - se le loro formazioni politiche abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano - trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi.

Unitamente sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico.

Ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano agli obblighi di trasmissione sopra ricordati, nei termini ivi previsti o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000.

¹⁶ Tale Commissione è composta da cinque componenti (nominati con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati), di cui uno designato dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. I componenti sono tutti scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali (con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata).

L'emendamento proposto dalla Commissione Affari costituzionali referente incide sulla specifica previsione del termine del 15 giugno di ogni anno per la trasmissione della documentazione sopra ricordata.

È posta infatti una complessiva proroga al 31 dicembre 2017, per la documentazione attinente agli anni di primo 'avvio' dell'applicazione della nuova disciplina, ossia gli anni 2013, 2014 e 2015.

Articolo 5, commi 11-bis e 11-ter
(Adempimenti anti-incendio)

La disposizione recata dal novello comma 11-*bis* (oggetto degli **emendamenti in sede referente: 5.23 testo 2, 5.24 testo 2, 5.25 testo 2**) *proroga al 7 ottobre 2017* il termine per alcuni adempimenti richiesti dalla normativa per la prevenzione degli incendi.

Ed una specifica previsione concerne i *rifugi alpini* (oggetto dell'**emendamento 5.34 testo 2 in sede referente**), per i quali la proroga è disposta *al 31 dicembre 2017*.

Il termine innanzi ricordato concerne l'assolvimento degli adempimenti prescritti dal d.P.R. n. 151 del 2011, da parte dei soggetti (enti e privati) responsabili delle c.d. nuove attività (vale a dire quelle attività che non erano assoggettate alle disciplina di prevenzione incendi prima del nuovo regolamento dettato dal D.P.R. 151/2011) che risultavano già esistenti alla data di pubblicazione del citato decreto (pubblicato nella G.U. 22 settembre 2011, n. 221).

Tale proroga viene operata mediante una modifica del termine fissato dal comma 2 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 69 del 2013 (era il 7 ottobre 2014), come prorogato poi dall'articolo 4, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 192 del 2014.

Le cd. nuove attività introdotte dal d.P.R. n. 151 del 2011 si riferiscono essenzialmente a:

- infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; interporti con superficie superiore a 20.000 m²; gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 2.000 metri);
- grandi complessi per il terziario (edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità);
- demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m²;
- strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

I medesimi emendamenti sopra ricordati recano altresì un novello comma 11-*ter*, il quale limita l'applicazione del differimento di termini, concesso dal comma 11-*bis*, ai soggetti (enti e privati) che provvedano agli adempimenti di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 151 entro il 1° novembre 2017, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo d.P.R.

I due commi si pongono, sul piano contenutistico, quali modificazioni o integrazioni (dettate con legge) rispetto al d.P.R. n. 151 del 2011 (che è un regolamento), senza tuttavia assumere la forma di novelle a quell'atto normativo.

Le disposizioni richiamate concernono la presentazione dell'istanza preliminare che alcuni soggetti (gli enti e i privati delle attività di cui all'*Allegato I*, categorie B e C, del d.P.R. n. 151 del 2011) sono tenuti (quando non ne siano esentati) a richiedere, con apposita istanza, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, per l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio; e concerne la presentazione dell'istanza per il certificato antincendio per le attività del medesimo *Allegato I* del d.P.R. n. 151 del 2011 (istanza, questa, da presentarsi mediante segnalazione di inizio attività).

Per intendere le previsioni, vale preliminarmente richiamare, per alcuni suoi salienti profili, la disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, recante il *regolamento di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi*.

Secondo tale disciplina, le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono suddivise in tre categorie (A, B e C), in ragione del loro grado di pericolosità.

Le attività sono puntualmente elencate (per ciascuna categoria) nell'allegato I al medesimo regolamento, che le assoggetta ad una disciplina differenziata.

La categoria A annovera le attività poco rischiose; le categorie B e C, le attività con livelli di rischio medio-alti.

Solo per queste ultime categorie B e C, il regolamento del 2011 prevede (all'articolo 3) l'obbligo per gli enti e i privati responsabili delle attività, di richiedere *con apposita istanza* al Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente, l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Ne segue una differenziazione degli adempimenti, a seconda della categoria di rischio dell'attività. Essa è schematizzabile nel modo che segue:

Categoria di attività	Istanza preliminare per ottenere il parere di conformità (art. 3 d.P.R. 151/2011)	Istanza per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI), tramite segnalazione certificata di inizio attività - SCIA (art. 4 d.P.R. 151/2011)
A	NO	SÌ
B	SÌ	SÌ
C	SÌ	SÌ

Rispetto all'elenco di attività previsto dalla normativa previgente (che era recata dal decreto del Ministero dell'interno 16 febbraio 1982), il nuovo elenco dell'allegato I del regolamento del 2011 (il d.P.R. n. 151, si è ricordato) prevede l'assoggettamento alla disciplina di prevenzione incendi ad attività non considerate dalla precedente disciplina.

Le nuove attività introdotte si riferiscono essenzialmente a:

- ✓ infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a

- 5.000 m²; metropolitane in tutto o in parte sotterranee; interporti con superficie superiore a 20.000 m²; gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e ferroviarie superiori a 2.000 metri) 15 ;
- ✓ grandi complessi per il terziario (edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m², indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità);
 - ✓ demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m²;
 - ✓ strutture turistico-ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Tali possono dirsi le 'nuove attività', prevista dal d.P.R. n. 151 del 2011.

L'articolo 38 del decreto-legge n. 69 del 2013 ha semplificato gli adempimenti di prevenzione incendi per i soggetti responsabili delle 'nuove attività' (ossia le attività assoggettate alla disciplina di prevenzione incendi perché introdotte dal regolamento del 2011).

La semplificazione consiste nell'esenzione dalla presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'istanza preliminare per i progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche comportanti un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Tale esenzione opera qualora i soggetti responsabili siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

Il medesimo d.P.R. n. 151 del 2011 reca una disposizione transitoria, per gli enti e privati responsabili di 'nuove attività' (introdotte dall'Allegato I di quel regolamento) già in atto alla data di pubblicazione del regolamento (ossia il 22 settembre 2011).

Articolo 5, comma 11-bis
(Proroga del termine per la deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

L'emendamento 5.26 (testo 2) proroga al 30 aprile 2017 il termine per poter deliberare il nuovo piano di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, per quegli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pur avendo avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, non abbiano rispettato il termine per deliberare il piano di riequilibrio finanziario così come previsto dal primo periodo del comma 5 del medesimo articolo ovvero dall'articolo 2, comma 5-bis, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 e non conseguendo all'accoglimento del piano da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

La facoltà di deliberare il nuovo piano di riequilibrio finanziario è subordinata al fatto dell'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso quale aumento dell'avanzo di amministrazione o diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato dall'ente locale. Nelle more del termine del 30 aprile 2017 e sino alla conclusione della relativa procedura in esame, non si applica l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, del termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto così come previsto dall'articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con sospensione delle procedure eventualmente avviate.

Articolo 5, comma 11-bis
***(Adeguamento alla normativa anti-incendio delle strutture turistico-
alberghiere)***

La disposizione (oggetto degli **emendamenti in sede referente: 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 6.45, 9.59, 13.128**) *proroga al 31 dicembre 2017* (dunque di un anno) il termine per alcuni adempimenti da parte delle strutture turistico-alberghiere, richiesti dalla normativa per la prevenzione degli incendi.

La disposizione è posta come novella rispetto al decreto-legge n. 150 del 2013 (suo articolo 11, comma 1).

Esso pose un termine (al 2014, poi oggetto di una serie di proroghe, l'ultima delle quali, al dicembre 2016, disposta dall'articolo 4, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 210 del 2015 come modificato in sede di conversione) per l'adeguamento alla normativa antincendio di alcune strutture ricettive turistico-alberghiere.

Si tratta, in particolare, delle strutture:

- ✓ con oltre 25 posti letto;
- ✓ esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 (che ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere);
- ✓ in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio (approvato con decreto del ministro dell'interno 16 marzo 2012).

Articolo 6, comma 8
(Commercio su aree pubbliche)

La **Commissione in sede referente, approvando gli emendamenti 6.24 (testo 5) e 6.29 (testo 5)**, ha sostituito la disposizione dell'**articolo 6, comma 8**, che proroga al 31 dicembre 2018 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche. La proroga ora riguarda le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, al fine di allineare le scadenze delle concessioni medesime garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione; essa prevede anche che, nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni, siano comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti. Resta definito che le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono pertanto avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data.

Articolo 6, comma 9, ultimi tre periodi
(Riforma degli oneri generali del sistema elettrico per clienti di servizi elettrici diversi da quello domestico)

La **Commissione, in sede referente, ha approvato l'emendamento 6.2000**, che introduce tre periodi aggiuntivi al comma 9.

Con il primo, sono disposte alcune abrogazioni. In ordine al comma 5 dell'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99, viene meno la disposizione secondo cui i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema¹⁷, sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali. In ordine alle disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo, vengono meno i commi da 1 a 7 e il comma 9 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; resta però vigente la norma del comma 8, secondo cui i corrispettivi tariffari di trasmissione, misure e distribuzione dell'energia elettrica sono determinati facendo riferimento, per le parti fisse, a parametri relativi al punto di connessione dei clienti finali e, per le parti variabili, all'energia elettrica prelevata tramite il medesimo punto.

Con il secondo periodo, cessano eventuali effetti delle predette norme abrogate che non si siano ancora perfezionati; la formulazione lascerebbe intendere che i rapporti esauriti restino fatti salvi.

Con il terzo periodo, si modifica l'ammontare complessivo annuo del contributo corrisposto - come misura di compensazione territoriale - a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare, fino al definitivo smantellamento degli impianti. L'attuale comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, prevedeva la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato¹⁸. La determinazione ora è invece rapportata ad aliquote della tariffa elettrica "per

¹⁷ Di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368.

¹⁸ La determinazione opera con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni confinanti con quello nel cui territorio è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nel raggio di dieci chilometri dall'impianto.

un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi".

**Articolo 6, comma 10-bis
(EXPO 2015)**

Il comma aggiuntivo proposto dalla Commissione in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 6.105 (testo 2) prevede che le disposizioni relative al contenimento delle spese per l'acquisto di beni, servizi, per incarichi di consulenza, studi e ricerca, nonché di collaborazione (applicabili ai soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche), non si applichino alla società EXPO 2015 Spa in liquidazione, fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del consiglio dei ministri di nomina del Commissario straordinario per la liquidazione. Il DPCM di nomina è previsto dall'articolo 1, comma 126, della legge di bilancio per il 2017. Si ricorda che la Expo 2015 S.p.A. è stata istituita il 1° dicembre 2008 quale soggetto responsabile delle attività necessarie per la realizzazione dell'evento Expo Milano 2015.

I commi da 126 a 139 dell'articolo 1 della legge di bilancio, oltre a prevedere la nomina di un Commissario Straordinario per la liquidazione (commi 126-128) individua e disciplina i contributi per la liquidazione della società, posti a carico dei relativi soci, nonché le modalità di copertura dei contributi a carico del Ministero dell'economia e delle finanze (commi 129-133). Si prevede l'avvio delle attività di progettazione per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'Università di Milano, autorizzando a tal fine uno stanziamento per il 2017 di 8 milioni di euro (commi 134-135), nonché l'eventuale stipula di convenzioni da parte della società AREXPO S.p.A. per la collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pubblici e delle rispettive società in house (comma 136). Viene inoltre modificata la disciplina relativa al trasferimento delle partecipazioni azionarie detenute dalle province di Milano e di Monza e Brianza nelle società operanti nella realizzazione e gestione di infrastrutture connesse ad Expo 2015 (commi 137-138) e prevista, infine, la possibilità, per gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci di assumere personale a tempo determinato in deroga ai vincoli assunzionali e finanziari vigenti (comma 139).

Articolo 6, comma 10-bis
(Incentivi a progetti di efficienza energetica)

La Commissione, in sede referente, ha approvato l'emendamento 6.106 (testo 2), volto ad introdurre un comma aggiuntivo di proroga annuale in tema di incentivi ai progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi terminava entro il 2014. La loro proroga, fissata sino al 31 dicembre 2016, avviene a fronte di progetti¹⁹ definiti dallo stesso proponente e concretamente avviati entro il 31 dicembre 2016: tale termine è ora spostato al 31 dicembre 2017.

¹⁹ Essi devono rispondere a criteri di: collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti energeticamente efficienti installati nel medesimo sito industriale; efficientamento energetico di impianti collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti diversi, avviati nella medesima data; risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; salvaguardia dell'occupazione. La proroga avviene comunque previa verifica tesa a valutare in maniera stringente le reali peculiarità dei progetti e purché i progetti stessi siano in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima annua indicata.

Articolo 6, comma 10-bis-10-ter
***(Procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA e
modifica del Piano ambientale)***

La **Commissione, in sede referente, ha approvato l'emendamento 6.1000**, che, introducendo i nuovi **commi 10-bis e 10-ter**, interviene sulla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, con particolare riferimento alla procedura di presentazione delle offerte vincolanti definitive e alla connessa procedura di modifica del Piano ambientale previste dal D.L. n. 191/2015 e attualmente in corso.

In particolare, la **lettera a)** precisa che l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione dei complessi aziendali opera per coloro che, non adeguano l'offerta definitiva vincolante alle prescrizioni contenute nel parere del Ministero dell'ambiente sulla realizzazione di specifici interventi, da attuarsi entro la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale-A.I.A., in corso di validità. La lettera a) prevede altresì che alla data di scadenza dell'A.I.A. sono conseguentemente adeguati, in coerenza con tutte le prescrizioni del parere, i termini previsti dall'articolo 2, comma 5, del D.L. n. 1/2015.

La **lettera b)** rende da facoltativa ad obbligatoria la presentazione da parte dell'aggiudicatario della domanda di autorizzazione a nuovi interventi di modifica del Piano, fissandone i tempi.

La **lettera c)** e il comma 10-ter prorogano il termine per l'attuazione del Piano ambientale fissato dal vigente articolo 2, comma 5 del D.L. n. 1/2015 al 30 giugno 2017, nonché il termine di esonero dalla responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati per le condotte poste in essere in attuazione del Piano, termine che attualmente, dal comma 6 dell'articolo 2 del D.L. n. 1/2015 è ancorato al predetto termine del 30 giugno 2017 prorogabile di 18 mesi. Il termine del 30 giugno viene ora prorogato al 30 settembre 2017 ovvero alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di approvazione delle modifiche del Piano, se anteriore alla suddetta data del 30 settembre, rimanendo comunque ferma la sua ulteriore prorogabilità di 18 mesi.

Articolo 7, comma 2-bis
(Concorsi straordinari per sedi farmaceutiche)

Con l'approvazione dell'emendamento 7.11 (testo 3), la 1^a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di un **comma aggiuntivo, una modifica alla normativa transitoria sui concorsi straordinari per sedi farmaceutiche**, indetti in ciascuna regione o provincia autonoma ai sensi dell'art. 11, commi da 2 a 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.

La modifica concerne la durata della validità della graduatoria. Secondo la norma vigente, la graduatoria (unica per ciascuna regione o provincia autonoma) è valida per due anni dalla data della sua pubblicazione e deve essere impiegata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a séguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso. L'**emendamento** prevede invece che la graduatoria sia valida per sei anni, a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario; resta fermo il suddetto criterio dello scorrimento.

Si ricorda che i concorsi straordinari in oggetto riguardano le sedi vacanti e quelle di nuova istituzione, individuate in base ai parametri vigenti in materia e ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010. A séguito dell'approvazione della graduatoria, ad ogni vincitore è assegnata la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti assegnata ad un candidato meglio collocato in graduatoria. Entro quindici giorni dall'assegnazione, i vincitori del concorso devono dichiarare se accettino o meno la sede assegnata; l'inutile decorso del termine equivale ad una non accettazione. Dopo la scadenza del termine, le sedi non accettate sono offerte, secondo la medesima procedura, ad altrettanti candidati che seguono in graduatoria, fino all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all'interpello di tutti i candidati in graduatoria.

Articolo 7, comma 3
(Procedure sugli animali a fini scientifici o educativi)

Il **comma 3** differisce dal 1° gennaio 2017 al 1° gennaio 2018 il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di **procedure sugli animali a fini scientifici o educativi. Con l'approvazione dell'emendamento 7.28 (testo 2)**, la 1^a Commissione del Senato propone di differire i medesimi termini di decorrenza al 1° gennaio 2020.

In particolare, il differimento concerne:

- il divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso;
- la condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come “lievi” o “non risveglio”. Nella fase transitoria attuale, resta, dunque, ferma la condizione che la procedura successiva sia classificata come “moderata” (a meno che, naturalmente, non rientri nelle altre due classificazioni suddette)²⁰. *Al riguardo, sembrerebbe opportuno (nell'art. 42, comma 1, del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26) differire esplicitamente dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2019 il termine entro cui si applica questa condizione meno restrittiva, tenuto conto che, in mancanza di tale specificazione, per gli anni 2017-2019 sembrerebbe, sotto il profilo letterale, venir meno anche tale condizione. Sembrerebbe inoltre opportuno valutare se sussista l'esigenza, per ragioni di coordinamento, di modificare anche i termini temporali di cui all'art. 16, comma 2, del D.Lgs. n. 26 del 2014, comma che concerne alcune possibilità di deroga alle condizioni in oggetto da parte del Ministero della salute (sentito il veterinario designato). Si ricorda che: la procedura è classificata “moderata” qualora essa causi probabilmente dolore, sofferenza o angoscia moderati e di breve durata, ovvero dolore, sofferenza o angoscia lievi e di lunga durata, o qualora essa provochi probabilmente un deterioramento moderato del benessere o delle condizioni generali dell'animale; la procedura è classificata “lieve” qualora essa causi probabilmente dolore, sofferenza o angoscia lievi e di breve durata o qualora non provochi un significativo deterioramento del benessere o delle condizioni generali dell'animale; la locuzione “non risveglio” concerne le procedure condotte interamente in anestesia generale (da cui l'animale non possa riprendere spontaneamente coscienza).*

²⁰ In ogni caso, il nuovo impiego dell'animale è subordinato anche alle seguenti condizioni: l'effettiva gravità delle procedure precedenti era “lieve” o “moderata”; è dimostrato che sono stati pienamente ripristinati il benessere e lo stato di salute generale dell'animale; il veterinario designato ha espresso parere positivo, tenuto conto delle esperienze dell'animale nel corso di tutta la sua vita.

Si ricorda che, ai sensi della definizione generale di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), del D.Lgs. n. 26 del 2014, le procedure in oggetto sono quelle che (svolte a fini scientifici o educativi) possono causare all'animale un livello di dolore, sofferenza, distress, danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie. In tale nozione rientra esplicitamente qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita o la schiusa di un animale o la creazione e il mantenimento di una linea di animali geneticamente modificata con fenotipo sofferente in queste condizioni, mentre è esclusa dalla definizione la soppressione di animali con il solo fine di impiegarne gli organi o i tessuti.

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto osserva che i divieti e le condizioni oggetto del differimento di cui al presente **comma 3** rientrano tra le norme del citato D.Lgs. n. 26 del 2014 in merito alle quali la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione (procedura 2016/2013), in quanto costituirebbero misure più restrittive o, in ogni caso, non conformi alla disciplina europea di cui alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010 (direttiva “sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”). La medesima relazione segnala, inoltre, che il differimento in esame tiene conto anche dell’esito negativo (espresso nel luglio 2016) del monitoraggio sull’esistenza, allo stato, di metodi alternativi alla sperimentazione animale, condotto dall’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna (si ricorda che il Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare del suddetto Istituto è stato individuato dalla disciplina²¹ come “il punto di contatto unico incaricato di fornire consulenza” al Ministero della salute “sulla pertinenza normativa e sull’idoneità degli approcci alternativi proposti per gli studi di convalida”). Il differimento, peraltro, secondo la relazione illustrativa, consente di disporre di un ulteriore periodo di tempo per incentivare lo sviluppo e la disponibilità di metodi alternativi rispetto all’impiego di animali nelle sperimentazioni.

²¹ Art. 37, comma 2, del citato D.Lgs. n. 26 del 2014.

Articolo 7, comma 3-bis
(Invio dei dati relativi alle spese veterinarie)

Con l'approvazione dell'emendamento 7.1000, la 1^a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di un **comma aggiuntivo, una modifica dei termini temporali per l'invio al “Sistema Tessera Sanitaria”, da parte dei veterinari**, iscritti agli albi professionali, dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute, a partire dal 1° gennaio 2016, dalle persone fisiche e riguardanti le tipologie di animali per le quali la medesima spesa dà diritto ad una detrazione dall'IRPEF²². Si ricorda che, in base al termine generale, l'invio dei dati al “Sistema Tessera Sanitaria” deve essere effettuato²³ entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata dall'assistito. Riguardo all'invio in oggetto da parte dei veterinari, l'**emendamento 7.1000** prevede un differimento del termine dal 31 gennaio al 28 febbraio (dell'anno successivo a quello della spesa).

²² Ai sensi del regolamento di cui al D.M. 6 giugno 2001, n. 289, il diritto è riconosciuto in relazione alle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Sono in ogni caso escluse le spese veterinarie per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole nonché le spese per la cura di animali impiegati per attività illecite.

²³ Ai sensi dell'allegato A del D.M. 31 luglio 2015, e successive modificazioni, recante “Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata” (a tale Allegato fa rinvio l'art. 3 del D.M. 16 settembre 2016, recante “Specifiche tecniche e modalità operative della trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate”).

Articolo 7-bis
(Finanziamento in favore di un Istituto dell'Onlus ANMIL)

Con l'approvazione dell'emendamento 7.0.4, la 1^a Commissione del Senato propone di prorogare per il periodo 2017-2019 il finanziamento statale, pari ad 1 milione di euro annui, previsto per gli anni 2014-2016 in favore dell'IRFA-Istituto di riabilitazione e formazione dell'Onlus ANMIL (Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente (relativo alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento), con riduzione, all'interno del fondo, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 8, comma 5-bis

(Durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza militare)

L'emendamento 8.10 (testo 2) e identici, approvati in sede referente, inseriscono dopo il comma 5 un ulteriore **comma 5-bis** relativo alla proroga di un ulteriore anno, fino al 31 maggio 2018, del mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze (COCER Interforze) della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali (COCER), intermedi (COIR) e di base (COBAR) dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario (**lett a**). La **lettera b**) proroga di un ulteriore anno, fino al 15 luglio 2018, il termine per concludere i procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza.

Tali proroghe non devono recare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che la durata del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza è stabilita dal Codice dell'Ordinamento militare all'art. 2257; le ultime elezioni si sono svolte nel 2012.

Articolo 8, comma 5-bis
(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare)

Con l'approvazione dell'emendamento 8.12, la 1^a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di **un comma aggiuntivo**, la proroga per gli anni 2017-2019 della corresponsione dell'**assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare** nei medesimi termini stabiliti in via transitoria - in relazione alla soppressione del servizio militare di leva ed in attesa della riforma organica della disciplina dell'assegno suddetto - per gli anni precedenti. Si ricorda che tale assegno compete ad alcuni invalidi di guerra e per servizio militare, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro un determinato termine temporale, all'assegnazione dell'accompagnatore. L'assegno è corrisposto a valere sulle risorse di un apposito fondo, per il quale, da ultimo, l'art. 1, comma 600, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, ha previsto un incremento di 300 migliaia di euro annui.

Articolo 9, comma 2-bis
(Trasporto pubblico)

Il comma, **introdotto dall'emendamento 9.14 (testo 5)**, proroga in primo luogo al 31 gennaio 2018 il termine (attualmente fissato per il 31 dicembre 2017) entro il quale deve essere emanato il decreto del ministro dello sviluppo economico- di concerto con il MEF e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti- per la disciplina degli interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. Il comma modifica poi la disciplina relativa all'accesso al mercato dei servizi di linea chiarendo la nozione di riunioni di imprese (che ricomprendono sia i raggruppamenti di tipo verticale che orizzontale) e precisando che gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi relativamente all'ubicazione delle aree di fermata, sono validi fin quando non sia accertato il venir meno delle condizioni di sicurezza. Infine il comma impone ai soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale di adeguarsi a tali previsioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua le verifiche entro 90 giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza delle autorizzazioni.

Articolo 9, comma 3
***(Contrasto alle pratiche di servizio abusivo taxi
e di noleggio con conducente)***

Il comma 3 dell'articolo 9 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

Il comma, inoltre, **come modificato dall'emendamento 9.20**, prevede che la sospensione dell'efficacia delle disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea operi fino alla data del 31 dicembre 2017.

Articolo 9, comma 5
(Pagamento del contributo per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi)

Il comma 5 dell'articolo 9, come modificato in Commissione dall'emendamento 9.27, proroga, limitatamente all'anno 2017, il termine per il pagamento del contributo per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi dal 31 dicembre 2016 al 31 marzo 2017.

L'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 prevede che, per far fronte alle spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, gli iscritti al medesimo sono soggetti **ad un contributo annuo da versare alla tesoreria provinciale** secondo le modalità stabilite "dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero del tesoro". Il comma 4 del citato articolo stabilisce che il pagamento del contributo si esegue **entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.**

Articolo 9, comma 9

(Accordi di programma per interventi di edilizia residenziale pubblica)

Il comma 9 dell'articolo in esame prevede la **proroga** di un anno, dal 31 dicembre 2016 **al 31 dicembre 2017**, del termine per la **ratifica degli Accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione** degli interventi del **programma straordinario di edilizia residenziale** per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

La modifica (**come emendata in sede di coordinamento**) interviene sul comma 7 dell'articolo 12 del D.L. 83/2012, in cui si stabilisce la possibilità, a favore dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata inclusi nel Programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato (art. 18 del D.L. 152/1991), per i quali sia stato ratificato l'accordo di programma entro il 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legge n. 273 del 2005, di rilocalizzazione degli interventi edilizi nella stessa regione o in regioni confinanti (ma esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia). Il termine del 31 dicembre 2016 è prorogato dalla norma in esame fino al 31 dicembre 2017.

L'articolo 12 del D.L. 83/2012 prevede interventi, per la riqualificazione di aree urbane, con particolare riguardo a quelle degradate, attraverso un nuovo strumento operativo, il "Piano nazionale per le città", e interventi, previsti al comma 7, per la rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, sulla base dei programmi indicati all'art. 18 del D.L. 152/1991. In relazione a tali interventi, il comma 8-bis dell'art. 4 del decreto-legge 31 dicembre 2013, n. 150, ha prorogato al 31 dicembre 2016 la possibilità di rilocalizzare nella medesima regione o in regioni confinanti e comunque nei comuni capoluogo di provincia, i programmi per i quali risultino ratificati gli Accordi di programma ex art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si ricorda che con l'art. 18 del decreto-legge n. 152/1991 è stato dato avvio ad un programma straordinario di edilizia residenziale (sovvenzionata ed agevolata) da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

L'art. 4, comma 150, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) è intervenuto sulla disciplina delle procedure relative all'attuazione degli accordi di programma per la localizzazione degli interventi previsti, prevedendo la rilocalizzazione del programma in altra regione, nel caso in cui la regione interessata non provveda all'attivazione degli accordi di programma entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto proponente.

In particolare, la rilocalizzazione avviene su proposta del soggetto proponente, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ed ha luogo attraverso la sottoscrizione di un accordo di programma tra il Presidente della giunta regionale e il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione.

L'accordo di programma deve essere ratificato dal consiglio comunale entro diciotto mesi dalla sottoscrizione: termine da ultimo prorogato al 31 dicembre 2007 dall'art. 13, comma 2, del decreto legge n. 273/2005.

Articolo 9, commi 9-bis - 9-quinquies
(Abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali)

L'emendamento 9.32 (testo 2), approvato in sede referente, aggiunge 4 commi dopo il comma 9.

Il comma *9-bis* proroga al 31 dicembre 2017 il termine vigente del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 56 relativo alla detraibilità, ai fini IRPEF, del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione in parola è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

I successivi tre commi, *9-ter, quater, quinquies*, provvedono alla copertura degli oneri, valutati in 15,9 milioni di euro per l'anno 2018 e in 9,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi-strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (FISPE) che è altresì incrementato di 6,8 milioni di euro per l'anno 2028 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, nel medesimo anno 2028, dal predetto comma *9-bis*.

Articolo 9, commi 9-bis - 9-quinquies
(Anas e sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno)

I commi in titolo, introdotti **dall'emendamento 9.41 (testo 5)**, prevedono in primo luogo che al Gruppo Anas non si applichino per il triennio 2017-2019 né le norme di contenimento della spesa per incarichi di studio e consulenza e per formazione strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione, monitoraggio e controlli tecnico-economico sugli interventi stradali, né le norme inerenti vincoli e limiti assunzionali con riferimento a diplomati e laureati per posizioni tecniche, ingegneristiche nonché a personale tecnico-operativo. Inoltre, al fine di garantire la sicurezza della rete stradale della provincia di Belluno è disposta l'assegnazione, a titolo di anticipazione, alla provincia stessa di un contributo di euro 5 milioni.

Articolo 9, comma 9-bis
(Adeguamento itinerario SS Sassari-Olbia)

Il comma 9-bis, **introdotto dall'emendamento 9.56 (testo 3)**, prevede che ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 196/2009, la gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440 è mantenuta in esercizio alle condizioni previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 56 dell'8 marzo 2013 (recante disposizioni per favorire e regolare il subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti nelle iniziative per il definitivo superamento delle criticità ambientali legate al traffico e alla mobilità della strada statale Sassari-Olbia) fino al completamento degli interventi ricompresi nel Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

L'art. 44-ter, introdotto nella legge 196/2009, dal d.lgs. 90/2016 di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, prevede la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, le quali vengono quindi ricondotte all'interno del regime di contabilità ordinaria. Il comma 4, in particolare, esclude dal processo di progressiva eliminazione previsto dalla norma le seguenti gestioni contabili: 1. la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 2. le gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato istituite ai sensi della legge n. 1041/1971; 3. le gestioni fuori bilancio autorizzate per legge; 4. i programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati; 5. i casi di urgenza e necessità.

Il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) è stato istituito dall'art. 6 del D. Lgs. 88/2011 che disciplina le risorse aggiuntive e gli interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali. Il Contratto Istituzionale di Sviluppo per l'adeguamento dell'itinerario stradale Sassari-Olbia, in particolare, è il primo contratto sottoscritto da ANAS SpA, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e dalla Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione di infrastrutture strategiche stradali. Tale tratto Stradale costituisce il principale collegamento trasversale interno tra la costa occidentale e quella orientale del Nord della Sardegna. Essa risulta strategica per lo sviluppo e le prospettive di crescita dell'isola, considerato che collega due città importanti del nord della Sardegna, due porti (Olbia e Porto Torres) e due aeroporti (Olbia e Alghero).

Articolo 9, comma 9-bis
(Comitato Centrale per l'albo degli autotrasportatori)

Il comma, **introdotto dall'emendamento 9.60**, prevede una proroga annuale del termine di durata in carica (triennale) dei componenti del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

Articolo 9, comma 9-bis
(Utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie)

Il comma in esame, **introdotto dall'emendamento 9.67**, modifica il comma 737 dell'art. 1 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) **prorogando fino al 2019 la possibilità di utilizzare integralmente i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni** previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, **per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.**

Articolo 9, comma 9-bis
(Proroga contratto di programma RFI)

Il comma 9-bis dell'articolo 9, come introdotto **dall'emendamento governativo 9.2000** proroga, al fine di garantire continuità ai programmi di manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, il vigente Contratto di programma-parte Servizi 2012-2014. Tale proroga si rende necessaria in quanto non si è ancora completato l'*iter* di approvazione del nuovo Contratto di Programma-parte Servizi 2016-2021, sul cui schema (AG 374) si sono espresse, in sede consultiva, le Commissioni 8^a (Senato) e IX (Camera) rispettivamente il 31.01. 2017 e l'8.02.2017.

Articolo 10, comma 2-bis
(Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

Il comma 2-bis, introdotto dall'emendamento 10.20 (testo 3). interviene sulla legge di riforma della professione forense (legge n. 247 del 2012), con particolare riferimento ai requisiti per esercitare il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Corte costituzionale, Tribunale superiore delle acque pubbliche). La disposizione **consente l'iscrizione nell'albo speciale agli avvocati che, entro 5 anni dall'entrata in vigore della riforma - in luogo degli attuali 4 anni - maturino i requisiti previsti prima della riforma forense.**

Articolo 10, comma 2-bis
(Esame di abilitazione all'esercizio della professione forense)

Il **comma 2-bis, introdotto dall'emendamento 10.26 (testo 2)**, interviene sulla legge di riforma della professione forense (legge n. 247 del 2012), con particolare riferimento alla disciplina transitoria relativa all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. La disposizione **prevede che per i primi 5 anni** (in luogo degli attuali 4) **dall'entrata in vigore della riforma l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sia svolto**, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, **secondo le norme previgenti alla riforma del 2012**.

Articolo 10, comma 2-bis
(Nuove sedi per uffici giudiziari)

Il comma in titolo, **introdotto dall'emendamento 10.32**, interviene sul comma 181 dell'art. 1 della L. di stabilità 2014 (L. 147/2013). Tale disposizione stabilisce che il **CIPE**, nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020, **assegni una quota**, nel limite complessivo di 30 milioni, **da destinare ad interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti**, necessari per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema giudiziario, previa presentazione al CIPE di specifici progetti di adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori **entro trentasei mesi** (in luogo degli attuali dodici mesi) dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato. In caso di mancato affidamento dei lavori **entro 24 mesi** (in luogo degli attuali sei mesi) dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento è revocato.

Articolo 10, comma 2-bis
(Portale delle vendite pubbliche)

Il comma, **introdotto dall'emendamento 10.41, proroga al 30 giugno 2017 il termine per l'adozione**, da parte del responsabile dei servizi automatizzati del Ministero della giustizia, **delle specifiche tecniche necessarie per la pubblicazione in modalità informatiche delle domande di iscrizione e tenuta, presso i tribunali, di specifici albi ed elenchi di professionisti** (consulenti tecnici, periti, professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati).

Articolo 10, comma 2-bis
(Trasferimenti dei magistrati)

Il comma, **introdotto dall'emendamento governativo 10.2000**, interviene, modificando l'art. 3 del D.L. 168/2016 (conv. L. 197/2016) sulla disciplina relativa ai **trasferimenti dei magistrati assegnati in prima sede, subordinandone il trasferimento ad altra sede** (o l'assegnazione ad altre funzioni) **ad un periodo di permanenza triennale** e non già quadriennale. Tale comma si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede è assegnata nell'anno 2017 (**sub.10.2000/2**)

L'articolo 3, comma 1, del D.L. 168/2016 (conv. L. 197/2016) interviene sull'art. 194 ord. giud., per subordinare il trasferimento del magistrato ordinario ad altra sede (o l'assegnazione ad altre funzioni) ad un periodo di permanenza quadriennale nella sede precedente. Il comma *1-bis* dell'articolo precisa, poi, che tali disposizioni non si applicano né ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio, che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno 3 anni; né con riguardo alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Articolo 11, comma 2-bis
(Diritti sportivi)

La **Commissione, in sede referente, ha approvato l'emendamento 11.10**, che, introducendo il nuovo **comma 2-bis**, proroga al 10 luglio 2017 l'entrata in vigore delle novelle all'art. 22, approvate con la legge 10 dicembre 2016, n. 225. Si tratta di norme in materia di destinazione di quota parte delle risorse assicurate dal mercato dei diritti audiovisivi sportivi alla mutualità generale.

In particolare, vi si abolisce la Fondazione per la mutualità generale negli sport professionistici a squadre, che ha tra i suoi compiti quello di determinare le modalità per l'individuazione delle iniziative da finanziare attraverso tali risorse, affidando il ruolo di tramite alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), prima destinataria della quota, che ha anche il compito di determinare criteri e modalità di erogazione delle risorse ad altri soggetti, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Nello specifico, si stabilisce che l'organizzatore delle competizioni in capo alla Lega Nazionale professionisti Serie A deve destinare non più "almeno il 4%", ma una quota pari al 10% delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e l'utilizzo di calciatori convocabili per le nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei Centri federali territoriali e delle attività giovanili della stessa FIGC²⁴.

La legislazione previgente, di cui si assicura così l'ultrattività fino al 30 giugno 2017, ricomprendeva tra le finalità per l'utilizzo dei fondi anche il finanziamento di almeno due progetti per anno finalizzati a sostenere discipline sportive diverse da quelle calcistiche e, con riferimento agli investimenti per gli impianti sportivi, conteneva un riferimento esplicito alla sicurezza, anche infrastrutturale, degli stessi. Inoltre, vi era la previsione che stabilisce che l'organizzatore del campionato di calcio di serie A destina almeno il 6% del totale delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi del medesimo campionato per valorizzare e incentivare l'attività delle categorie professionistiche di calcio inferiori: anche per essa si sancisce ora l'ultrattività fino al 30 giugno 2017.

²⁴ I fondi devono essere destinati per l'1% alla stessa FIGC, per il 6% alla Lega Nazionale professionisti serie B, per il 2% alla Lega Pro, per l'1% alla Lega Nazionale dilettanti. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la FIGC presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato con delega per lo sport, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Resta, invece, fermo che la ripartizione delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti tra tutti i soggetti partecipanti alla competizione – da effettuare sempre in base a quanto dispongono gli artt. 25 e 26 del d.lgs. – avviene previa deduzione delle quote destinate alla mutualità generale e che le risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali spettano agli organizzatori degli eventi.

Articolo 11, comma 3

(Proroga di termini e nuove risorse per le fondazioni lirico-sinfoniche)

L'**articolo 11, comma 3**, proroga (dal 30 gennaio 2017) al **30 giugno 2017** - come propone l'**emendamento 11.13 (testo 3) approvato in sede referente** - il termine per l'emanazione del **decreto** ministeriale che deve definire le regole tecniche di ripartizione delle risorse assegnate alle fondazioni lirico sinfoniche, per il triennio 2017-2019, dalla legge di bilancio 2017 e assegna alle stesse **ulteriori € 10 mln per il 2017**.

Per completezza d'informazione, si veda la scheda di lettura relativa all'articolo 11, comma 3, all'interno del [dossier n. 422 del gennaio 2017](#).

Nel testo iniziale del decreto-legge la proroga è disposta fino al **1° aprile 2017**.

Ai fini della proroga del termine, novella l'articolo 1, comma 583, della L. 232/2016.

L'articolo 1, comma 583, della L. 232/2016 ha autorizzato in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche la spesa di € 10 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018, e di € 15 mln a decorrere dal 2019. In particolare, l'autorizzazione di spesa è finalizzata a ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e a favorire le erogazioni liberali a loro favore che danno diritto al credito di imposta (c.d. Art-bonus: art. 1, D.L. 83/2014 – L.106/2014).

Le risorse sono state appostate sul cap. 6640 dello stato di previsione del Mibact.

Le regole tecniche di ripartizione delle risorse devono essere definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che doveva essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (ora ampliati a 90), prioritariamente erogando a ciascuna fondazione una quota pari o proporzionale all'ammontare dei contributi provenienti, per la stessa fondazione, da soggetti privati, regioni ed enti locali.

Si tratta di autorizzazione di spesa che si aggiunge alle risorse destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), appostate sul cap. 6621 dello stato di previsione del Mibact, e a quelle di cui all'articolo 145, comma 87, della L. 388/2000, appostate sul cap. 6652/pg1 dello stesso stato di previsione.

Inoltre, per le stesse finalità indicate dall'articolo 1, comma 583, della L. 232/2016, autorizza l'**ulteriore spesa di € 10 mln per il 2017**, disponendo che alla copertura del relativo onere si provvede a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili (articolo 1, comma 200, L. 190/2014).

L'**emendamento 11.13 (testo 3)** - proponendo l'aggiunta di un ulteriore periodo al comma 3 - prevede altresì la possibilità di destinare, per il 2017, una quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della L. 183/2011, al sostegno dello spettacolo dal vivo, nel **limite massimo di € 12 mln**, di cui una quota non superiore a € 4 mln è ripartita, secondo le modalità stabilite da apposito decreto -

per la cui emanazione non è previsto un termine - del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 24, comma 1, della L. 183/2011 dispone, tra l'altro, che l'assegnazione delle somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo dello stanziamento previsto dall'articolo 1, commi 325-337, della L. 244/2007, avviene con tre diversi decreti ministeriali: con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate annualmente le risorse disponibili; dette somme sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al fine della successiva destinazione al rifinanziamento del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche (di cui all'articolo 12 del d.lgs. 28/2004); con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è disposto il riparto delle risorse fra le finalità del Fondo citato.

Si ricorda che i meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nel settore cinematografico sono stati introdotti inizialmente dalla legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, commi 325-343) per tre anni. Tali agevolazioni (commi da 325 a 328 e da 330 a 337) sono state successivamente prorogate e rese quindi permanenti ad opera dell'articolo 8 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), che le ha anche estese ai produttori indipendenti di opere audiovisive (le modalità applicative per tale estensione sono state poi definite con D.M. 5 febbraio 2015, pubblicato nella GU n. 70 del 25 marzo 2015).

Articolo 11, comma 3-bis
(Distretti turistici)

La **Commissione, in sede referente, ha approvato l'emendamento 11.36**, che, introducendo il nuovo **comma 3-bis**, proroga dal 30 giugno 2016 al 31 dicembre 2017 l'obbligo regionale di delimitare i Distretti turistici istituiti con decreto del MIBACT.

Si ricorda che l'istituzione - ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 - avviene su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori interessati, previa intesa con le Regioni interessate, con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

Per il comma 5 del citato articolo 3, oggetto della proroga, la delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni (d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati), previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 11, si aggiungono, in fine, le seguenti parole: «e di turismo».

Articolo 11, comma 3-bis
(Deposito delle opere cinematografiche e audiovisive presso la Cineteca nazionale e disposizioni relative all'Istituto Luce-Cinecittà)

L'**emendamento 11.37 (testo 2) – approvato in sede referente** – propone di inserire un **comma 3-bis** il quale amplia da **120 a 180 giorni** (decorrenti dalla data di entrata in vigore della L. 220/2016) il termine entro il quale il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emana - acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo - il decreto previsto dall'articolo 7, comma 5, della stessa L. 220/2016, per la definizione delle modalità applicative riguardanti il deposito delle opere cinematografiche e audiovisive presso la Cineteca nazionale e il loro utilizzo.

La Cineteca nazionale – attualmente, uno dei due settori in cui si articola la Fondazione di diritto privato Centro Sperimentale di Cinematografia - è stata istituita dall'articolo 33 della L. 958/1949 (poi abrogata dall'articolo 28 del d.lgs. 28/2004).

Per il 2017, una quota parte delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della L. 183/2011, può essere destinata all'[Istituto Luce-Cinecittà](#) srl per il funzionamento e per investimenti anche mobiliari, con riferimento al comprensorio di Cinecittà, al fine di potenziare l'attività della Cineteca nazionale nonché di valorizzare il patrimonio cinematografico nazionale.

L'articolo 24, comma 1, della L. 183/2011 dispone, tra l'altro, che l'assegnazione delle somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo dello stanziamento previsto dall'articolo 1, commi 325-337, della L. 244/2007, avviene con tre diversi decreti ministeriali: con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate annualmente le risorse disponibili; dette somme sono annualmente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al fine della successiva destinazione al rifinanziamento del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche (di cui all'articolo 12 del d.lgs. 28/2004); con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo è disposto il riparto delle risorse fra le finalità del Fondo citato.

Si ricorda che i meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nel settore cinematografico sono stati introdotti inizialmente dalla legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, commi 325-343) per tre anni. Tali agevolazioni (commi da 325 a 328 e da 330 a 337) sono state successivamente prorogate e rese quindi permanenti ad opera dell'articolo 8 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), che le ha anche estese ai produttori indipendenti di opere audiovisive (le modalità applicative per tale estensione sono state poi definite con D.M. 5 febbraio 2015, pubblicato nella GU n. 70 del 25 marzo 2015).

La costituzione della società a responsabilità limitata Istituto Luce-Cinecittà è stata disposta dall'articolo 14, commi 6-14, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), al fine di salvaguardare le attività e le funzioni, ritenute di preminente interesse generale, fino ad allora svolte dalla Cinecittà Luce s.p.a. (di cui il 20 marzo 2014 è stato deliberato lo scioglimento, con contestuale formalizzazione della procedura di liquidazione²⁵), finanziata da sovvenzioni a valere sul FUS in base all'articolo 5-*bis* del D.L. 118/1993 (L. 202/1993).

È stato previsto che il Ministro per i beni e le attività culturali emani, con cadenza annuale, un atto di indirizzo²⁶ contenente gli obiettivi strategici della società, con riferimento a tre esercizi sociali. L'atto di indirizzo riguarda attività e servizi di interesse generale fra i quali sono ricomprese:

- a) attività di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico, fotografico e documentaristico trasferito alla società;
- b) distribuzione di opere prime e seconde e cortometraggi ammessi ai benefici di cui al d.lgs. 28/2004, nonché produzione documentaristica basata sul patrimonio di cui alla lett. a).

Nell'atto di indirizzo possono essere ricomprese attività strumentali, di supporto, e complementari ai compiti espletati nel settore cinematografico dalle competenti strutture del MIBAC. Il riferimento è, fra l'altro, alla promozione del cinema italiano all'estero e alla gestione dei diritti filmici a qualunque titolo detenuti dallo Stato.

Non possono, invece, essere ricomprese attività di produzione cinematografica, ovvero di distribuzione di opere filmiche diverse da quelle indicate nel punto b).

La società sottopone all'approvazione del Ministro una proposta di programma annuale delle attività, coerente con gli obiettivi strategici contenuti nell'atto di indirizzo. Il Ministro assegna anche le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del programma annuale, nonché al funzionamento della società, inclusa la copertura dei costi per il personale.

Come si evince dall'ultima [relazione del Mibact al Parlamento sull'utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo \(2015\)](#), trasmessa alle Camere il 16 dicembre 2016, all'Istituto Luce-Cinecittà è stato concesso un contributo di € 17 mln per il 2015 e di € 10 mln per il 2014²⁷.

Dalla [relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società per il 2015](#), trasmessa alle Camere il 10 gennaio 2017²⁸, emerge che nell'esercizio 2015 il programma annuale delle attività, presentato per un importo complessivo di € 18.500.000, è stato finanziato per € 17.000.000.

La società ha ricevuto ulteriori contributi a valere sul per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche di cui all'articolo 12 del d.lgs. 28/2004, a fronte di alcuni progetti speciali approvati dalla Commissione per la Cinematografia presso il MIBACT per complessivi € 600.000, ai quali vanno aggiunte due convenzioni sottoscritte con il MIBACT attraverso la Direzione

²⁵ [Qui](#) maggiori informazioni.

²⁶ Con [DM 17 maggio 2016, n. 257](#) è stato adottato l'atto di indirizzo del MIBACT per il successivo triennio.

²⁷ Doc. LVI, n. 4: si veda, in particolare, p. 165.

²⁸ Doc. XV n. 478: si veda, in particolare, pp. 11-12.

generale per il cinema per attività istituzionali per € 290.000 e per lo *start up* del laboratorio analogico per € 440.000.

Per le finalità prima indicate, l'Istituto Luce-Cinecittà srl, nel quadro e nei limiti delle attribuzioni ad esso affidate dal citato articolo 14 del D.L. 98/2011 è autorizzata a stipulare uno o più accordi-quadro con RAI-Radiotelevisione italiana spa, da approvare entro i successivi 30 giorni dalla data della loro conclusione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico.

Articolo 11, comma 3-bis
(Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo)

L'**emendamento 11.38 - approvato in sede referente** - propone di inserire un **comma 3-bis** il quale sopprime il riferimento alla data del 31 dicembre 2017 quale termine delle attività della Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo (ora Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo). A tal fine viene novellato l'articolo 5, comma 1-*bis*, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015).

Si ricorda infatti che l'articolo 5, comma 1-*bis*, del D.L. 192/2014 ha differito fino al 31 dicembre 2017 le attività della Fondazione, istituita con l'articolo 67, commi 1-5, del D.L. 83/2012 (L. 134/2012), estendendole al settore dei beni e delle attività culturali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre il successivo comma 1-*ter* ha previsto che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 192/2014, fosse adottato il nuovo statuto della Fondazione, che doveva assumere la denominazione di "Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo". Lo [statuto](#) è stato adottato con decreto del Ministro dei beni e delle attività e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'11 dicembre 2015.

In base all'articolo 67 del D.L. 83/2012, la Fondazione (il cui atto costitutivo, in base a un [documento reperibile sul sito della Presidenza del Consiglio](#), è stato adottato il 22 marzo 2013) provvede alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore turistico, svolge attività di ricerca nello stesso settore e può avviare attività di promozione e sviluppo dell'imprenditorialità nel settore turistico.

Il medesimo articolo 67 ha disposto che tali attività sono realizzate nel limite di spesa di € 2 mln per gli anni 2012/2013/2014.

Inoltre, aveva disposto che lo statuto è adottato, in prima applicazione, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari regionali, il turismo e lo sport.

Per effetto della stabilizzazione della Fondazione, viene autorizzata la spesa di € **1,5 mln annui** a decorrere dal 2017.

Al predetto onere si provvede:

- quanto a € 1 mln annui mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al contributo da destinare ai comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali nonché per le edizioni nazionali (articolo 6, comma 1, della L. 237/1999);

La [L. 420/1997](#) ha ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l'intervento statale a favore di comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché di edizioni nazionali.

A questo fine, la legge ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, della "Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali", alla quale ha affidato il compito di deliberare:

- sulla costituzione e organizzazione dei Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull'ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso.

Le richieste di istituzione dei Comitati nazionali possono essere presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato (articolo 2);

- sulla costituzione delle Edizioni nazionali, nonché sulla composizione e il finanziamento delle relative commissioni scientifiche.

Le richieste di istituzione di Edizioni nazionali possono essere presentate da amministrazioni dello Stato, università, istituzioni scolastiche, enti di ricerca, istituzioni culturali o singoli studiosi (articolo 3).

La legge citata ha quantificato l'onere necessario in 13 miliardi di lire per il 1997, 10 miliardi per il 1998 e 11 miliardi per il 1999. In seguito, l'articolo 6, comma 1, della [L. 237/1999](#) ha autorizzato uno stanziamento annuale di 5 miliardi di lire per il 1999 e di 13 miliardi di lire (€ 6.713.940) a decorrere dal 2000.

Si veda il [dossier del Servizio Studi della Camera n. 325 del 16 settembre 2016](#), predisposto in occasione dell'esame dell'Atto del Governo n. 333.

- quanto a € 500 mila annui mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa²⁹ per interventi urgenti nel settore dei beni culturali e paesaggistici, di cui all'articolo 1, comma 1142, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007).

Si veda il [dossier n. 240/10, vol. I, del gennaio 2016](#), p. 402.

²⁹ L'autorizzazione di spesa è stata successivamente rideterminata dalla L. 244/2007 (articolo 2, commi 401 e 410, e articolo 3, comma 110) e dalla L. 208/2015 (articolo 1, comma 321).

Articolo 12, comma 2-bis
(Differimento proroga delle utilizzazioni del demanio marittimo)

Con l'approvazione degli identici emendamenti 12.27 (testo 2), 12.28 (testo 2) e 12.29 (testo 4), la 1^a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di un **comma aggiuntivo**, il differimento al 31 dicembre 2017 del termine ultimo per la proroga delle utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, sempre che nel frattempo non intervenga la definizione del procedimento propedeutico all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime (disciplinato all'articolo 7, comma 9-*septiesdecies*, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015).

L'emendamento in esame differisce dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine ultimo contenuto all'articolo 7, comma 9- *duodevicies*, del decreto-legge n. 78 del 2015 per la proroga delle utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013. Si ricorda che nel medesimo comma tale proroga è disposta sino alla definizione del procedimento di cui al comma 9- *septiesdecies* e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 (termine ora prorogato di un anno).

Si ricorda che il richiamato procedimento di cui al comma 9-*septiesdecies*, disciplinato in previsione dell'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, demanda alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. Si prevede altresì che tale proposta sia trasmessa, a cura delle medesime regioni, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che, nei 120 successivi giorni dal ricevimento della stessa, attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 (Delimitazione di zone del demanio marittimo) e 35 (Esclusione di zone dal demanio marittimo) del codice della navigazione, anche convocando apposite Conferenze di servizi.

Articolo 12, comma 2-bis
(Parità dei sessi negli organi dei consorzi di tutela)

La **Commissione, in sede referente, ha approvato l'emendamento 12.35 (testo 2)**, volto ad introdurre un comma aggiuntivo di proroga di sei mesi del termine entro cui i consorzi di tutela provvedono ad adeguare i propri statuti alla disciplina sulla parità dei sessi.

In base ad essa, i consorzi di tutela delle denominazioni di origine assicureranno il rispetto della composizione degli organi sociali, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il primo mandato successivo alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 2016, n. 154, la quota riservata al sesso meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo.

Articolo 12, comma 2-bis
(Contributo ambientale CONOE)

La **Commissione, in sede referente, ha approvato gli identici emendamenti 12.36 e 12.37**, che introducono un nuovo comma 2-bis; con tale disposizione si novella l'articolo 10, comma 1, della legge 28 luglio 2016, n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale), recante norme relative al contributo al **Consorzio per il controllo ed il monitoraggio della filiera degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE)**.

sono apportate le seguenti modificazioni:

Con la **lettera a)** della proposta, al comma 1 della norma novellata la determinazione del contributo - anziché a decorrere dall'anno 2017, come attualmente previsto - si prevede sarà con decorrenza della normativa **da luglio dell'anno 2017**;

Si ricorda che la normativa in parola prevede, considerata la necessità di assicurare la regolare prosecuzione dell'attività di raccolta e trattamento dei grassi vegetali e animali esausti e al fine di garantire l'operatività del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (CONOE), di cui all'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), e di consentire la crescita e lo sviluppo del settore e delle attività imprenditoriali connesse alla gestione di tali rifiuti, che il contributo di cui all'articolo 233, comma 10, lettera d), del citato codice è determinato nelle seguenti misure, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

- a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg;
- b) oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/kg;
- c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;
- d) oli extravergini di oliva (nei soli casi indicati all'articolo 233, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): euro 0,0102/kg.

Si ricorda, poi, che il codice dell'ambiente prevede che i consorzi sono tenuti a garantire l'equilibrio della propria gestione finanziaria e che le risorse finanziarie dei consorzi sono costituite, tra l'altro, dal contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili di cui al codice medesimo, determinati annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, al fine di garantire l'equilibrio di gestione dei consorzi.

Con la **lettera b)** della proposta, si novella il comma 2 della norma indicata, sopprimendo la previsione della decorrenza della norma, per il primo

versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della legge in parola (in vigore dal 25 agosto 2016).

Sotto tale profilo, trattandosi di soppressione normativa, non risulta specificata un'altra decorrenza, dovendosi desumere l'applicazione delle regole generali sulla decorrenza dal momento dell'entrata in vigore della disposizione.

Si ricorda che la norma novellata prevede, attualmente, che fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed è versato al CONOE ovvero al sistema alternativo di cui all'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza trimestrale, a decorrere - previsione appunto espunta dalla novella - , per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della legge. Si prevede, inoltre, che del contributo è data evidenza riportando nelle fatture di vendita la dicitura: «Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive della commercializzazione. Il CONOE disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

Articolo 13, comma 2-bis
(Sospensione efficacia delle pretese tributarie relative a consorzi e società consortili che hanno prodotto energia elettrica da fonti rinnovabili)

L'emendamento 13.7 (testo 5) approvato in sede referente, inserisce un nuovo comma 2-bis, in base al quale si sospende l'efficacia delle pretese tributarie relative al disconoscimento dell'esecuzione dell'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1995, nei confronti dei consorzi e delle società consortili che hanno prodotto energia elettrica da fonti rinnovabili per uso proprio, per uso delle imprese associate e dei loro soci; si prevede, per tale sospensione, il termine ultimo **del 30 novembre 2017**.

Si tratta del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. La norma citata prevede che è esente dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni (lettera b) del comma 3 citato).

Sull'applicabilità delle disposizioni della presente lettera è poi intervenuto l'art. 1, comma 911, L. 28 dicembre 2015, n. 208, che, in vigore dal 1° gennaio 2016, ha previsto che l'articolo 52, comma 3, lettera b), in parola, si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, quest'ultimo inerente l'istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche, per cui l'articolo reca criteri e principi direttivi.

Articolo 13, comma 4
(Disposizioni in materia di entrate di Enti locali)

L'emendamento 13.29 (testo 2) posticipa dal 1° luglio 2017 al 1° ottobre 2017 l'applicazione delle norme che:

- dispongono l'effettuazione del pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sul conto corrente di tesoreria dei medesimi enti locali, mediante F24, ovvero attraverso strumenti di pagamento elettronici che gli enti impositori rendano disponibili, ferme restando le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI;

- prevedono, per le entrate diverse da quelle tributarie, che il versamento sia effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici ovvero, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale già riconosciuta dall'amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l'acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell'aggio dovuto nei confronti del predetto gestore.

L'emendamento dispone inoltre che le suddette disposizioni non si applicano ai versamenti effettuati all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Articolo 13, commi 4-bis - 4-septies
(Obblighi di comunicazione per acquisti intracomunitari)

Con l'approvazione dell'em. 13.35 (testo 4) la Commissione in sede referente propone l'inserimento di commi aggiuntivi all'articolo 13.

Il **comma 4-bis**, proroga al 31 dicembre 2017 gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2016.

Il **comma 4-ter**, sostituendo il comma 6 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 331 del 1993, modifica la normativa vigente nei seguenti termini:

- 1) La presentazione da parte dei contribuenti in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resi nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea e quelli da questi ultimi ricevuti è effettuata anche per finalità statistiche.
- 2) Le predette presentazioni non riguardano più anche gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del citato DPR n. 633 del 1972.
- 3) I soggetti di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (si tratta di enti, associazioni e organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini IVA, ovvero quelle di cui all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole), non presentano più l'elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea.
- 4) Viene previsto che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter, sono definite significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche richieste dai regolamenti dell'Unione europea e ad evitare duplicazioni prevedendo, in particolare, che la numerosità dei soggetti obbligati all'invio degli elenchi riepilogativi di cui ai periodi precedenti sia ridotta al minimo, diminuendo la platea complessiva dei soggetti interessati e comunque con obblighi informativi inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa dell'Unione. A seguito di eventuali modifiche dei regolamenti dell'Unione europea, con

analogo provvedimento, verranno definite ulteriori misure di semplificazione delle comunicazioni richieste.

- 5) Viene di fatto abrogata la previsione che escludeva dagli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta dello Stato membro in cui è stabilito il destinatario.

Il **comma 4-quater** stabilisce che il provvedimento di cui al comma 2 è adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il **comma 4-quinquies** abroga i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 138 del 2011.

Si rammenta che il primo di tali commi stabiliva che, al fine di garantire l'attività di controllo, nelle ipotesi in cui i costi relativi ai beni dell'impresa sono concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento (comma 36-quaterdecies), l'impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell'imprenditore comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento. Per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo, richiamata dal comma 36-quinquiesdecies. Qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-quaterdecies e 36-quinquiesdecies, è dovuta, in solido, la sanzione compresa fra un minimo di 250 ed un massimo di 2.000 euro. Il comma 36-septiesdecies demandava all'Agenzia delle entrate il compito di controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento, tenendo conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società.

Il **comma 4-sexies** sopprime l'articolo 1, comma 147, della legge n. 208 del 2015, che demandava ad apposito decreto ministeriale l'individuazione dei criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale. Un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate avrebbe definito le modalità tecniche di applicazione del presente comma e disposto la contestuale soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.

Il **comma 4-septies** abroga a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 l'articolo 8, comma 2, della legge n. 431 del 1998,

che subordinava la facoltà di usufruire dell'abbattimento in misura pari al 30% del reddito imponibile derivante da contratti di affitto a canone concordato all'indicazione da parte del locatore nella dichiarazione dei redditi degli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

Articolo 13, comma 4-bis
(Contributo di sbarco)

Il **comma 4-bis**, introdotto nel corso dell'esame parlamentare (**emendamento 13.42**), **consente** agli enti locali, in deroga al blocco degli aumenti di tributi e addizionali previsto dalla legge di stabilità 2016, di disporre gli aumenti connessi al **contributo di sbarco a decorrere dal 2017**.

Si ricorda che il **comma 3-bis dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011** (inserito dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012) ha consentito ai **comuni delle isole minori**, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'**imposta di sbarco**, nella misura massima di 1,50 euro, destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali.

Tale disposizione è stata da ultimo modificata dall'articolo 33 della legge n. 221 del 2015 (c.d. collegato ambientale) il quale ha sostituito l'imposta di sbarco con il **contributo di sbarco**. La norma consente ai comuni con sede giuridica nelle isole minori e ai comuni nel cui territorio insistono isole minori di istituire un contributo di sbarco, ferma restando **l'alternatività all'imposta di soggiorno**. L'istituzione di tale contributo avviene con regolamento (ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). La misura del contributo prevista è al **massimo di 2,50 euro** (dunque 1 euro in più rispetto all'imposta di sbarco) e **può essere elevata a 5 euro** dai comuni in via temporanea. Il contributo può essere elevato a 5 euro dai comuni anche in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche, regolarmente autorizzate, o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.

Il contributo si applica ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea, come previsto dalle norme previgenti; rispetto all'assetto precedente, può essere richiesto anche ai passeggeri che sbarcano mediante vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali (dunque non solo di linea), abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola.

Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, come sostanzialmente avveniva per l'imposta di sbarco. Rispetto alle disposizioni precedenti, si affida al regolamento comunale anche la possibilità di disporre modalità diverse di riscossione del tributo in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole.

Rispetto alla previgente imposta sono ampliate le finalità cui è destinato il gettito: esso finanzia interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale, nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori.

Si prevede inoltre che il comune destini il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle stesse.

Sono riprodotte le disposizioni in tema di responsabilità dei vettori in ordine del pagamento (con diritto di rivalsa sui soggetti passivi), alla presentazione della dichiarazione e agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento; analoga è la misura delle sanzioni dichiarative e relative ai versamenti, nonché la disciplina delle esenzioni.

Sul punto si segnala che la [risoluzione 2/DF](#) del 22 marzo 2016 del Dipartimento delle finanze ha affermato che la sospensione delle delibere di aumento di tributi locali (disposta dal comma 26 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015) riguarda sia il tributo di cui all'art. 4, comma 3-*bis* del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che ha mutato la denominazione da “imposta di sbarco” a “contributo di sbarco” per effetto dell'art. 33, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sia il nuovo contributo che la stessa norma ha introdotto in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica. Nella risoluzione si prevede che per l'anno 2016 gli stessi, quandanche istituiti, debbano considerarsi sospesi per la parte determinante un aumento della pressione fiscale rispetto al 2015.

Si ricorda, infine, che l'articolo 1, comma 42, lett. *a*), della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), ha prorogato il blocco degli aumenti dei tributi e addizionali locali e regionali anche per l'anno 2017.

Articolo 13, comma 5
(Albo dei consulenti finanziari)

Il **comma 5 dell'articolo 13** proroga dal 31 dicembre 2016 al momento del **trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017** il termine per **l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari)**, da parte dei **soggetti** che al 31 dicembre 2007 **prestavano già tale attività**, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Il **comma 5 dell'articolo 13, come modificato dall'emendamento 13.54 (testo 4)**, intervenendo sul termine indicato all'articolo 19, comma 14 del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (che ha recepito nell'ordinamento italiano la direttiva 2004/39/CE cd. MIFID), proroga dal 31 dicembre 2016 al momento del **trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017**, il termine per **l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari)**, da parte dei **soggetti** che al 31 dicembre 2007 **prestavano già tale attività**, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Si ricorda che il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge n. 208 del 2015, riguarda le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari, tutt'ora attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al [*decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*](#), ma trasferite dal citato comma 36 all'organismo (di cui all'[*articolo 31*](#), comma 4, del predetto decreto legislativo) di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, comunque operante nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima.

Per effetto della norme in esame, dunque, nonostante **l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento** sia **riservato** dalla legge (ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) a **banche e imprese di investimento, i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza** in materia di investimenti possono **continuare a svolgere tale servizio**, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino **al termine come sopra definito** (si ricorda che la versione originaria della presente disposizione fissava tale termine in corrispondenza dell'entrata in vigore del **decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, cosiddetta direttiva MiFID II (in luogo del 31 dicembre 2016), e comunque non oltre il 31 dicembre 2017).

Si rammenta che l'articolo 19 del D.Lgs. 164 del 2007 prevede l'istituzione dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria, alla cui tenuta avrebbe dovuto provvedere un organismo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e vigilato dalla Consob. Con specifico riferimento alla costituzione dell'organismo di tenuta dell'Albo dei consulenti finanziari, il comma 14-*bis* dell'articolo 19 dispone, come disciplina transitoria, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto - sentite la Banca d'Italia e la Consob - si sarebbe provveduto alla nomina, in sede di prima applicazione, dei membri dell'organismo predetto, fissandone inoltre la durata in carica, i compensi e le attribuzioni.

Di conseguenza, in attesa dell'istituzione di tale organismo, cui era subordinata l'operatività della nuova disciplina, l'articolo 19 aveva originariamente fissato al 31 dicembre 2009 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Tale limite temporale originario è stato annualmente prorogato dall'articolo 4-*bis*, comma 1 del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, dall'articolo 41, comma 16-*bis* del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dall'articolo 23, comma 7 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, dall'articolo 1, comma 14 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194; successivamente, il termine è stato prorogato dal 2010 al 2014 dall'articolo 9, comma 1 del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, al 31 dicembre 2015 dall'articolo 21-*bis*, comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e al 31 dicembre 2016 dall'articolo 10, comma 4 del D.L. n. 210 del 2015.

Nelle more dell'istituzione dell'organismo sono intervenuti i regolamenti attuativi in materia di consulenza finanziaria, tra cui il **regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria**, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli **esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria** (di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2012, n. 66).

Si rammenta infine che il già citato comma 36 della legge n. **208 del 2015 (legge di stabilità 2016)** si inserisce in una serie di disposizioni (**commi da 36 a 48** della medesima legge) che hanno riformato **il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari**, di fatto recependo i contenuti della proposta di legge d'iniziativa parlamentare, già approvata dal Senato (A.C n. 3369), che dispone la trasformazione dell'attuale organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari nel nuovo organismo unico.

In particolare si prevede **l'istituzione di un Albo unico** gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l'attuale Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari ([APF](#)) viene quindi trasformato nel nuovo **Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari**. All'interno dell'Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni:

- **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede** (attuali promotori finanziari: articolo 31 del Testo Unico Finanziario – TUF di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998);
- **persone fisiche consulenti finanziari autonomi** (attuali consulenti finanziari: articolo 18-*bis* TUF);
- **società di consulenza finanziaria** (attuali società di consulenza finanziaria *ex* articolo 18-*ter* del TUF);

A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalla Consob sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari. Si prevede una disciplina regolamentare della Consob, emanata congiuntamente all'Organismo suddetto, per definire le modalità operative e la data di avvio sia dell'albo che della vigilanza da parte dell'organismo preposto. Resta ferma la vigente disciplina previdenziale applicabile ai promotori finanziari.

Si provvede inoltre alla revisione del **sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie** con la clientela. Viene rimessa alla Consob la disciplina delle modalità per assicurare l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale attraverso l'istituzione di un **apposito organo** i cui componenti sono da essa nominati, a partecipazione obbligatoria, in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si prevede che l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari sia subordinata al versamento di una **tassa sulle concessioni governative**. Tale tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della norma.

Con [delibera n. 19548 del 17 marzo 2016](#) la Consob ha adottato, nei propri atti regolamentari e di carattere generale, **le nuove denominazioni di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede** (in sostituzione di promotore finanziario), **consulente finanziario autonomo** (in sostituzione di consulente finanziario) e **albo unico dei consulenti finanziari** (in sostituzione di albo unico dei promotori finanziari) prescritte dalla di stabilità per il 2016, in vigore dal 1° gennaio 2016.

In attuazione della legge di stabilità per il 2016 è stato approvato anche il cambio di denominazione dell'Organismo e dei soggetti iscritti all'albo. La nuova denominazione di APF è "**Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari**" in breve "OCF" e gli iscritti all'albo sono denominati **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**.

Articolo 13, comma 5-bis
(CONSOB - misure di contenimento della spesa)

L'emendamento 13.60 (testo 2) consente alla CONSOB, nell'ambito delle procedure di efficientamento delle proprie strutture, di poter adottare misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente, in ogni caso, fino al 31 marzo 2020. Da tale previsione è esclusa l'autorizzazione all'assunzione di personale di cui all'articolo 2, comma 4-undecies, del decreto legge n. 35 del 2005.

Articolo 13, comma 6-bis
(Contributo Fondo indennizzo per acquirenti di immobili)

Il **comma 6-bis, (emendamento 13.145 approvato in sede referente)** intervenendo sul comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 122 del 2005, estende da 15 a 25 anni (a decorrere dal 2005) il periodo massimo per il quale è dovuto il contributo obbligatorio in favore del Fondo per il soddisfacimento delle richieste di indennizzo presentate dagli acquirenti di immobili da costruire danneggiati nei loro diritti patrimoniali. Tale contributo è posto a carico dei costruttori tenuti all'obbligo di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna della fideiussione prevista dalla legge.

Articolo 13, comma 6-bis
(Incremento del contributo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra)

Il comma 6-bis - aggiunto dall'em. 13.146 (testo 2) - incrementa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2017 il contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge n. 311 del 2004. L'emendamento in esame prevede, inoltre, che agli oneri derivanti dall'attuazione di tale disposizione (pari - come detto - a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2017) si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

Il richiamato articolo 1, comma 113, della legge n. 311 del 2004 disponeva, a decorrere dall'anno 2005, l'incremento di 250.000 euro del contributo statale annuo in questione. Con successivo decreto-legge n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005 (art. 11-quaterdecies, comma 10, quarto periodo), è stato disposto che tale contributo - da intendersi come contributo statale annuo ordinario - a decorrere dall'anno 2006 risultasse pari a 400.000 euro.

Per quanto concerne la disposizione di copertura finanziaria, si ricorda che il Fondo per interventi strutturali di politica economica (la cui dotazione è stata più volte modificata) è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

Articolo 13, comma 6-bis
(Trattamenti di integrazione salariale nel settore della pesca)

Con l'approvazione dell'emendamento 13.170 (testo 2), la 1^a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di un **comma aggiuntivo**, un finanziamento per il 2017 **per i trattamenti di integrazione salariale nel settore della pesca**, in analogia a interventi disposti negli anni precedenti. A tal fine, si destina uno stanziamento di 17 milioni di euro per il 2017, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Per i criteri e le modalità di determinazione dei trattamenti in oggetto, l'**emendamento** rinvia al D.M. 5 agosto 2016, emanato sulla base dell'art. 1, comma 307, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, che ha previsto un analogo finanziamento per il 2016, pari a 18 milioni di euro.

Articolo 13, commi 6-bis, 6-ter e 6-quater
(Destinazione delle sanzioni sui vini e saldo degli enti sanitari)

La **Commissione, in sede referente, ha approvato l'emendamento 13.1000 (testo 2), come subemendato**, che con tre commi aggiuntivi incide, tra l'altro, sulla legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e sui saldi degli enti del SSN.

Il **comma 6-bis, alla lettera a)**, fissa (dall'attuale scadenza del 12 luglio 2017, contenuta al comma 2, terzo periodo, dell'articolo 64) al 31 dicembre 2017 il termine entro cui le autorità pubbliche si adeguano alla normativa europea di unificazione ed accreditamento³⁰, ai fini della verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante e dopo il confezionamento del vino.

Il **comma 6-bis, alla lettera b)** estende l'obbligo di riassegnazione³¹ dei proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie (all'articolo 83, comma 3, della legge citata) anche alle sanzioni di cui all'articolo 78 comma 2. Si tratta della sanzione amministrativa pecuniaria (da 2.000 euro a 10.000 euro) inflitta - salvo che il fatto costituisca reato - a chiunque, essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, dichiarare un quantitativo maggiore di quello effettivamente prodotto. L'estensione vale anche al caso di sanzioni raddoppiate: caso che ricorre se il quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità è superiore a 10 tonnellate ovvero a 100 ettolitri.

Il **comma 6-ter** introduce un articolo 11-bis al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, in virtù del quale - al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta - i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, di competenza del MiPAAF, sono versati sul capo 17, capitolo 3373, dello stato di previsione dell'entrata del Bilancio dello Stato per essere poi riassegnati ad apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il **comma 6-quater**, poi, è volto ad integrare la norma che esenta dal conteggio - ai fini del saldo non negativo per l'anno 2016 - gli impegni del perimetro

³⁰ Di cui ai punti 5.1, 6.1, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.12 e 7.13 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012; la conformità delle medesime è verificata attraverso la valutazione del personale impiegato nelle verifiche della specifica DO e IG, dei membri del Comitato di certificazione, dei membri del Comitato dei ricorsi e della procedura di controllo e certificazione e, successivamente, a ogni loro modifica.

³¹ Ad apposito capitolo di spesa dell'ICQRF, cioè dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015 (articolo 1, comma 712-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208): a tale previsione si aggiungerebbero, ai fini della non rilevanza nel conteggio, anche gli impegni effettuati in funzione dell'acquisizione nel medesimo anno 2016 delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2012 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Si tratta della norma per cui lo Stato è autorizzato ad effettuare anticipazioni di liquidità alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", al fine di favorire l'accelerazione dei pagamenti dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale ed in relazione agli ammortamenti non sterilizzati antecedenti all'applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Articolo 13, commi da 6-bis a 6-quinquies
(Accordo NAB)

L'emendamento 13.2000, approvato in sede referente, inserisce dopo il comma 6 i commi da 6-bis a 6-quinquies relativi alla proroga fino al 16 novembre 2022 della durata dell'accordo di prestito denominato *New Arrangements to Borrow* (NAB).

In particolare il **comma 6-bis** autorizza la Banca d'Italia a prorogare fino al 16 novembre 2022, per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo, la durata dell'accordo di prestito denominato *New Arrangements to Borrow* (NAB) di cui all'articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Su tali prestiti è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio derivanti dall'esecuzione dei suddetti prestiti. Resta inoltre confermata la garanzia dello Stato per i rischi di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre 2011, n. 190 concernenti la concessione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze alla Banca d'Italia delle garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da tale istituto effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle sue disponibilità, in nome e per conto dello Stato.

Si ricorda che il comma 13, dell'articolo 2, del decreto-legge n. 225 del 2010, al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010, ha prorogato le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti e ha provveduto all'estensione della linea di credito già esistente. Conseguentemente:

- a) la Banca d'Italia è stata autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale (FMI), per la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso FMI, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro;
- b) la Banca d'Italia è stata altresì autorizzata, in caso di richiesta di risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare di cui alla lettera a), a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro;
- c) con il completamento della riforma del *New Arrangements to Borrow* (NAB) è stata autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello strumento di prestito NAB in aggiunta alla linea di credito già esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP).

Inoltre, si rammenta che i *New Arrangements to Borrow* (NAB) sono accordi di prestito multilaterali entrati in vigore nel 1998 che impegnano decine di paesi, tra

cui l'Italia, a contribuire con risorse aggiuntive alla liquidità del FMI in caso di gravi pericoli per la stabilità del sistema monetario internazionale.

I Diritti Speciali di Prelievo (DSP; in inglese Special Drawing Rights, SDRs) rappresentano un'attività di riserva creata nel 1969 con lo scopo di aumentare la disponibilità di risorse a disposizione del FMI. Il valore dei DSP è determinato in base ad un paniere di valute. Il FMI ha la facoltà di accrescere la propria liquidità per mezzo di assegnazioni di DSP ai paesi membri in proporzione alla quota da ciascuno sottoscritta, previa approvazione della decisione da parte del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dell'85% del potere di voto.

Il **comma 6-ter** provvede alla copertura finanziaria degli eventuali oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 25 milioni di euro per ciascun anno dal 2017 ai 2022. A tali oneri, in deroga alle coperture finanziarie previste per le attivazioni delle garanzie dello Stato di cui all'articolo 6 della legge 31 ottobre 2011, n. 190, si provvede:

- a) per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; L'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo con una dotazione di 1000 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. Successivamente il citato fondo è stato rifinanziato dall'articolo 1, comma 878, della legge n. 208 del 2015 per l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2016, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017, di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2019.
- b) per ciascun anno dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

Il **comma 6-quater** dispone che i rapporti derivanti dalle operazioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

Il **comma 6-quinquies** dichiara che, per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente il fondo di riserva per le spese obbligatorie, le spese effettuate a valere sulle risorse di cui ai comma 6-ter sono considerate spese obbligatorie.

La qualificazione di tali spese come obbligatorie rende possibile, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, il trasferimento dal fondo di riserva per

le spese obbligatorie delle somme necessarie per aumentare gli stanziamenti di spesa in esame.

Articolo 13, commi 6-bis - 6-quater
(Poverty Reduction and Growth Trust)

L'emendamento 13.2001, approvato in sede referente, inserisce dopo il comma 6 tre ulteriori commi - da 6-bis a 6-quater) relativi alla proroga dell'autorizzazione alla Banca d'Italia a concedere prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri tramite il *Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT)* del FMI.

In particolare **il comma 6-bis** autorizza la Banca d'Italia a prorogare il prestito, di cui al secondo periodo del comma 14 dell'articolo 2 del D.L. n. 225/2010, per un importo massimo pari a 400 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) da erogare a tassi di mercato tramite il *Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT)*, secondo le modalità concordate tra il Fondo Monetario Internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

In base al **comma 6-ter** su tali prestiti è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati. In precedenza tale garanzia - in base al richiamato D.L. n. 225/2010 - copriva anche eventuali rischi di cambio.

L'**ultimo comma** stabilisce che la garanzia dello Stato di cui al comma precedente sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del MEF, di cui all'articolo 31 della legge di contabilità e finanza pubblica, n. 196/2009.

Come specificato dalla Relazione tecnica, per tali finalità non è necessario un incremento delle risorse appostate in bilancio, in quanto il rischio di escussione della garanzia è di fatto inesistente e mai verificatosi dato che si tratta del FMI che beneficia dello status di creditore privilegiato e che il PRGT dispone di riserve per una quota elevata del prestito pari a circa il 40%.

Articolo 13, commi 6-bis - 6-ter
(Partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti al Fondo)

L'emendamento 13.2002, approvato in sede referente, inserisce dopo il comma 6 due ulteriori commi - da *6-bis* a *6-ter* - relativi alla proroga delle disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale (FMI) per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti al Fondo tramite la stipula di un accordo di prestito bilaterale, di cui all'articolo 25, comma 6, del D.L. n. 216/2011.

Tali misure si inseriscono nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario internazionale e una crescita economica a vantaggio di tutti i paesi e i popoli ed in linea con il piano d'azione del Vertice G20 di Hangzhou del settembre 2016. Al Vertice, dedicato al tema "Verso un'economia mondiale innovativa, rin vigorita, interconnessa e inclusiva", le principali economie mondiali hanno espresso la loro determinazione ad avvalersi di tutti gli strumenti politici, monetari, di bilancio e strutturali, per conseguire una crescita forte, sostenibile, equilibrata e inclusiva, lanciando, a tal fine, il piano d'azione di Hangzhou.

In particolare il **comma 6-bis** autorizza la Banca d'Italia a stipulare con il Fondo Monetario Internazionale un accordo di prestito bilaterale, per un ammontare pari a 23 miliardi e 480 milioni di euro, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2019, estensibile di un anno al 31 dicembre 2020.

Il medesimo comma prevede l'attivazione in favore della Banca d'Italia della garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall'esecuzione del suddetto accordo. I rapporti derivanti dal predetto prestito sono regolati mediante convenzione tra il MEF e la Banca d'Italia.

La stipula dell'accordo diverrà esecutivo solo dopo la concessione della garanzia statale - come precisato dalla Relazione tecnica.

Il successivo **comma 6-ter** prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati, nonché al tasso di cambio, si provveda mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 25, comma 6, del D.L. n. 216/2011, pari a 100 milioni di euro già identificate per il prestito bilaterale del 2012 e mai utilizzate e pertanto disponibili a seguito della scadenza del richiamato accordo. Tali risorse sono disponibili sull'apposita contabilità speciale per la copertura dell'eventuale escussione delle suddette garanzie, di cui all'articolo 8, comma 4, del D.L. n. 201/2011.

La Relazione tecnica precisa che il prestito bilaterale è a carico della Banca d'Italia a valere su proprie risorse e non graverà sul bilancio dello Stato.

Riguardo alla garanzia afferma che è da ritenere che dalla concessione di prestiti della citata garanzia per il mancato rimborso non derivino effetti negativi in termini di finanza pubblica, in considerazione della circostanza che il rischio insolvenza è pressoché nullo da parte del FMI e che questi prestiti rappresentano una "terza linea di difesa" rispetto alle quote e ai *New Arrangements to Borrow* NAB (su cui v. *supra*). Perché vengano attivati è necessario che la capacità di prestito del FMI scenda al di sotto dei 100 miliardi di DSP e che l'accordo NAB sia attivo o senza risorse. La Relazione tecnica afferma in conclusione che gli unici eventuali esborsi che potrebbero gravare sul bilancio dello Stato potrebbero essere legati al versamento delle differenze di cambio.

Articolo 13, comma 6-bis (Confidi)

L'emendamento 13.2003 aggiunge un comma all'articolo 48 del decreto legislativo in materia di modalità di redazione dei bilanci degli intermediari finanziari con il quale si specifica il novero dei soggetti ai quali è consentito di redigere il bilancio secondo le disposizioni relative agli intermediari "non IFRS" ovvero non tenuti, nella redazione dei documenti contabili, al rispetto dei principi contabili internazionali.

L'emendamento aggiunge un comma all'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136 che concerne i conti annuali e consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

La novella consente ad alcune specifiche categorie di intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia e disciplinato dall'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) nonché ai confidi iscritti nella apposita sezione del predetto albo, di redigere il bilancio secondo le disposizioni relative agli intermediari "non IFRS". La possibilità concerne solo gli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017.

L'articolo 10 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha infatti dettato norme in merito ai soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi specificando le modalità di continuazione dell'attività di intermediazione finanziaria per gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, risultavano già iscritti negli elenchi degli intermediari previsti dagli articoli 106 e 107 del TUB. Si rammenta che i confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1 del TUB.

La lettera e) citata nell'emendamento, in particolare, concerne gli altri soggetti che potevano presentare istanza di autorizzazione ai fini dell'iscrizione all'albo di cui al predetto articolo 106, ovvero istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 111 o nelle relative sezioni separate ovvero nell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1, del TUB.

Gli intermediari "NON -IFRS"

Il [decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136](#) ha dato attuazione, con riferimento alle imprese di natura finanziaria, alla direttiva comunitaria 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di alcune tipologie di imprese. Tale direttiva ha dettato la disciplina complessiva in tema di bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese che sostituisce la quarta e la settima direttiva sul diritto societario (direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE). La predetta direttiva è stata recepita con due distinti decreti legislativi che presentano un differente ambito di applicazione: un decreto relativo alle imprese di natura finanziaria e un altro decreto relativo alle imprese non finanziarie.

In particolare, il decreto legislativo n. 136/2015 contiene la disciplina di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato relativo ai confidi minori e agli operatori di microcredito (di cui, rispettivamente, agli articoli 112 e 111 del TUB) e detta alcune disposizioni in materia di obblighi di redazione del bilancio consolidato e di contenuto della relazione della gestione per gli intermediari bancari e finanziari vigilati dalla Banca d'Italia, tenuti ad applicare i principi contabili IAS/IFRS. In considerazione del suo ambito di applicazione, il decreto legislativo n. 136/2015 sostituisce e abroga il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 che regolava finora la materia.

Le disposizioni del decreto n. 136/2015 relative ai confidi minori e agli operatori di microcredito si sono applicate per la prima volta al bilancio d'esercizio e consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2015.

La definizione di "intermediari non IFRS" è contenuta all'articolo 1, comma 1, lettera d) del predetto decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, che ha attuato la direttiva 2013/34/UE per la parte relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, in continuità con la normativa previgente. Ivi si definiscono «intermediari non IFRS»: gli operatori del microcredito e i confidi minori. L'articolo 43 del medesimo decreto legislativo ha attribuito alla Banca d'Italia il potere di definire le forme tecniche dei bilanci dei predetti "intermediari non IFRS", costituiti da operatori di microcredito e dai confidi minori.

Con Provvedimento della Banca d'Italia del 2 agosto 2016 sono state emanate le disposizioni in materia di bilancio di tali intermediari non IFRS che includono una sezione specifica di nota integrativa dedicata all'attività di rilascio di garanzie svolta dai confidi minori non vigilati dalla Banca d'Italia.

Articolo 13-bis

(Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 139 del 2015)

L'articolo 13-bis, introdotto durante l'esame in sede referente con l'approvazione dell'emendamento 13.0.2000, estende le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali redatti dall'Organismo italiano di contabilità (OIC), ad eccezione delle micro-imprese (**comma 2, lettera a), n. 1), che modifica l'articolo 83 del d.lgs. n. 917 del 1986, Testo unico delle imposte sui redditi, di seguito TUIR).**

Si consente a tali soggetti il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul **principio della prevalenza della sostanza sulla forma** mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale (articolo 109, commi 1 e 2, TUIR, come previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto MEF 1 aprile 2009, n. 48, in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali), ovvero delle ipotesi in cui la rappresentazione di bilancio per ragioni di ordine fiscale cede il passo alla gestione degli effetti fiscali sulla base della natura giuridica delle operazioni (come nelle fattispecie aventi ad oggetto titoli partecipativi recata dall'articolo 3 del predetto DM n. 48/2009) al fine di garantire l'applicazione di istituti fiscali quali l'esenzione delle plusvalenze e l'esclusione dei dividendi (**comma 2, lettera a), n. 2),** che aggiunge un nuovo **comma 1-bis** all'articolo 83 Tuir). A tal fine, ai soggetti che adottano in nuovi OIC si applicano le disposizioni contenute nei decreti di attuazione dell'articolo 1, comma 59 della legge n. 244 del 2007 e dell'articolo 4, comma 7-quater del decreto legislativo n. 38 del 2005 in materia di principi contabili internazionali.

Coerentemente con le modifiche apportate dalle norme in esame, viene prorogato (**comma 1)** di **15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IRAP** in favore delle imprese interessate dalle novità contabili in commento, con riferimento al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Sono quindi apportate alcune **modifiche di coordinamento al TUIR**: si prevede che, ai fini della determinazione del ROL (risultato operativo lordo, cioè la differenza tra il valore e i costi della produzione) non si tenga conto dei componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento di azienda (**comma 2, lettera b)**); si introduce un unico limite di deducibilità delle spese relative a più esercizi, costituito dalla quota delle stesse imputabile a ciascun

esercizio, ad eccezione delle spese di rappresentanza (**lettera c**); si consente il rispetto del principio di previa imputazione a conto economico dei componenti negativi anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, con riferimento a quei componenti di reddito che non transitano più al conto economico, pur se rilevati nello stato patrimoniale (**lettera d**); si introduce la possibilità di fare riferimento, ai fini fiscali, a tassi di cambio alternativi rispetto a quelli della BCE, purché si tratti di quotazioni fornite da operatori indipendenti con idonee forme di pubblicità (**lettera e**); si disciplina il trattamento fiscale della nuova contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, che sono iscritti a bilancio al valore di *fair value* (**lettera f**).

I **commi 3 e 4** intervengono sulle modalità di determinazione della **base imponibile**, anche a fini IRAP, escludendo i componenti positivi e negativi derivanti da trasferimenti di azienda.

Ai sensi dei **commi 5 e 6** le nuove norme decorrono dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, anche ai fini IRAP. E' previsto un regime transitorio per i derivati diversi da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura, la cui valutazione assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo.

Il **comma 7** reca alcune norme speciali finalizzate a garantire, ai fini fiscali (anche a fini IRAP), la cristallizzazione delle rettifiche operate in sede di prima applicazione dei nuovi OIC. Le nuove norme si applicano anche in caso di successivo aggiornamento dei principi contabili nazionali da parte dell'OIC (**comma 8**).

Il **comma 9** prevede un regime transitorio per le spese "fiscamente capitalizzate" dai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (cd. *IAS/IFRS Adopter*), i quali possono mantenere il precedente regime fiscale.

Il **comma 10** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad adottare disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP in caso di approvazione o aggiornamento dei principi contabili nazionali.

Il **comma 11** demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la revisione delle disposizioni, recate dal citato DM 1 aprile 2009, n. 48 e dal DM 8 giugno 2011 (recante disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP) per la determinazione della base imponibile IRES e IRAP dei soggetti *IAS/IFRS Adopter* ora applicabili anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, nonché, al **comma 11**, delle disposizioni recate dal DM 14 marzo 2012

concernente l'attuazione della disciplina dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE).

I **commi 12 e 13** recano la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dalle modifiche al regime di deducibilità delle spese relative a più esercizi (comma 2, lettera c)).

Ai sensi del comma 12 detto onere è valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2017, in 4,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2019 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2020 e vi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE.

Il comma 13 imputa alle medesime misure di cui al comma 2, lettera c) effetti finanziari positivi dal 2021, incrementando dunque il suindicato FISPE di 1,7 milioni di euro nel medesimo anno.

Articolo 14, comma 5-bis
(Proroga sospensione pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i comuni colpiti da eventi sismici 2012)

L'emendamento **14.15 (testo 4) approvato in sede referente** riguarda gli enti locali colpiti dagli eventi sismici di maggio 2012 situati nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del [decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nonché, laddove risultino nessi causali tra danni accusati ed eventi sismici suddetti, di una serie di comuni indicata dall'articolo 67-septies del [decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83](#)³², convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Per gli enti locali in questione, viene **prorogata all'anno 2018 la sospensione**, prevista dal comma 456 della [legge 28 dicembre 2015, n. 208 \(legge di stabilità per il 2016\)](#), degli oneri relativi al **pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa** da corrispondere nell'anno 2017, incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui di cui sopra sono pagati a decorrere dall'anno 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, in rate di pari importo per dieci anni, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

Le nuove disposizioni recate dall'**emendamento 14.15 (testo 4)** comportano oneri per la finanza pubblica, pari a 4,8 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 4,4 milioni di euro per il 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis (*Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione*), comma 6, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 \(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini\)](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Si ricorda che il comma 6 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012, aveva autorizzato una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

³² Vale a dire dei comuni di: Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta, Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino.

Articolo 14, comma 6-bis
(Proroga sospensione pagamento mutui)

La disposizione, inserita **dall'emendamento 14.18 (testo 2) in sede referente**, introduce il comma 6-bis.

Esso prevede che il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito dal comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è **prorogato al 31 dicembre 2017**.

Si tratta della disposizione che ha disposto, la sospensione delle rate dei mutui per i soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei **comuni**:

- di cui ai commi 1 e 1-bis della norma novellata (recante Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti **all'evento alluvionale del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e agli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori della regione Veneto** ed altre disposizioni urgenti in materia di protezione civile);

- di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74³³ (**Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012**);

- di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83³⁴ (**Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012**).

Si tratta dei soggetti che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, per i quali si applica una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario; ciò, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La norma prevede tale sospensione fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e - nel testo originario - comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Tale termine originario era poi stato successivamente prorogato dall'art. 11, comma 3-quater, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21.

A tal fine, l'emendamento prevede **l'autorizzazione della spesa nel limite massimo di 300.000 euro, per l'anno 2017**, da versare sulle contabilità speciali

³³ Convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

³⁴ Convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Alla copertura degli oneri si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis (recante Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione), comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95³⁵, comma che autorizzava la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, poi rideterminata da successivi provvedimenti normativi.

³⁵ Convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Articolo 14, commi 6-bis e 6-ter
(Sospensione imposte per redditi dei fabbricati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012)

L'emendamento 14.16 (testo 2) aggiunge due **nuovi commi, 6-bis e 6-ter**, all'articolo 14.

Il comma aggiuntivo *6-bis* novella una disposizione contenuta nell'articolo 8, comma 3, del [decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, mirante ad agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (terremoti che colpirono l'Emilia-Romagna e altre regioni). Il novellato articolo 8 del decreto-legge 74/2012, in generale, prevede la sospensione di termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali; il suo comma 3, in particolare, concerne i **redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012**, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Tali fabbricati sono **esenti dall'applicazione dell'imposta municipale, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi** o comunque entro un termine, che l'emendamento 14.16 (testo 2) sposta di un anno, portandolo dal 31 dicembre 2016 al **31 dicembre 2017**.

Il **nuovo comma 6-ter** prevede per gli oneri di spesa derivanti dall'introduzione del comma *6-bis*, quantificati in 25,2 milioni di euro per l'anno 2017, che si provveda mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del [decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il comma 6 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 95/2012, convertito con modificazioni, aveva autorizzato una spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

Articolo 14, comma 7-bis
(Proroga delle graduatorie per assunzioni nei Comuni per la ricostruzione dopo il terremoto del 2009 in Abruzzo)

La disposizione (oggetto dell'**emendamento 14.17 in sede referente**) reca una proroga che è insieme una deroga, mediante novella ad una previsione recata dal decreto-legge n. 83 del 2012 (come convertito in legge).

Di quel decreto-legge, l'articolo 67-ter, comma 5 autorizzò - al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 - il Comune dell'Aquila e i Comuni del cratere ad assumere a tempo indeterminato (a decorrere dall'anno 2013) complessivamente 200 unità di personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche (di cui fino a 128 unità assegnate al Comune dell'Aquila e fino a 72 unità assegnate alle aree omogenee), con correlativo incremento della pianta organica. Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti.

Poiché la norma citata menziona procedure selettive pubbliche, trova applicazione la previsione generale vigente (dettata dall'articolo 4, comma 4 del decreto-legge n. 101 del 2013) circa la efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici a tempo indeterminato (relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni), vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 101.

Per tale efficacia, è previsto il termine (esso stesso già oggetto di proroga in scorsi provvedimenti) del 31 dicembre 2017.

La novella proposta dalla Commissione Affari costituzionali referente è che tale termine sia posposto *al 31 dicembre 2018*, limitatamente alle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato dei Comuni dell'Aquila e cratere a seguito dell'evento sismico abruzzese del 2009.

Articolo 14, comma 7-bis
(Proroga pagamento dei finanziamenti sisma del maggio 2012)

La disposizione, inserita dall'emendamento **14.29 (testo 3) in sede referente**, prevede due nuovi commi:

Il nuovo comma 7-bis dispone che il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, - si tratta delle disposizioni relative alla restituzione dei **finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012** per il pagamento di **tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria** - è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. In ogni caso, tale sospensione non può superare il **termine ultimo del 31 dicembre 2018**. Si demanda a un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma, al fine di stabilire le modalità attuative della disposizione.

Il nuovo comma 7-ter reca la copertura finanziaria, prevedendo che all'onere derivante, nel limite massimo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo, previsto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Articolo 14, comma 9-bis
(Proroga di contratti nei Comuni dopo il terremoto del 2009 in Abruzzo)

Il comma (oggetto dell'**emendamento 14.54 testo 2 in sede referente**) prevede si applichino per gli anni 2017 e 2018 alcune disposizioni della legge di stabilità 2016 (ossia la legge n. 208 del 2015).

Si tratta in particolare - entro l'unico articolo di cui si compone quella legge di stabilità - dei commi 432 e 433.

Il comma 432 ha previsto che per gli anni 2016 e 2017, i Comuni del cratere conseguente al sisma in Abruzzo dell'aprile 2009 fossero autorizzati (al fine di completare le attività di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori) a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.

Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sarebbero stati applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Il comma 433 ha aggiunto che agli oneri derivanti dall'applicazione di tali disposizioni (quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali preposte all'attività della ricostruzione), si provveda mediante l'utilizzo delle somme stanziata nella Tabella E della legge di stabilità 2014 (n. 190 del 2014), nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

Il comma del quale la Commissione referente propone ora l'introduzione fa scorrere *al biennio 2017-2018* il periodo di applicazione (che era previsto nel biennio 2016-2017) delle disposizioni sopra ricordate.

Al contempo quantifica un *limite di spesa*, rispettivamente per il Comune di L'Aquila (1,7 milioni di euro) e per i Comuni del cratere (1,15 milioni).

Articolo 14, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater
(Contributi in favore dei comuni colpiti da eventi sismici)

Con l'approvazione dell'emendamento 14.88 (testo 2), la 1^a Commissione del Senato propone, mediante l'inserimento di **tre commi aggiuntivi**, l'erogazione e il riparto di contributi finanziari per gli anni dal 2017 al 2020 nei confronti dei comuni colpiti da eventi sismici, disponendo al contempo della copertura dei relativi oneri.

Il comma 12-*bis* destina un **contributo** complessivo, pari a circa 7,3 milioni di euro per il 2017, circa 7,83 milioni per il 2018 e per il 2019 e circa 6,7 milioni per il 2020, ai comuni, colpiti da eventi sismici, identificati dall'art.1, comma 436, lettere *a)*, *b)* e *c)*, della legge n.190 del 2014.

Si tratta, nello specifico, dei comuni:

- colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 (comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo) e dall'articolo 67-*septies* del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (comuni di Ferrara, Mantova) (lettera *a)*);
- danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo, individuati con decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e con decreto del Commissario delegato n. 11 del 17 luglio 2009 (lettera *b)*);
- danneggiati dagli eventi sismici del 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara, per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 26 giugno 2013 (lettera *c)*).

Si rammenta che il richiamato comma 436 – a seguito delle modifiche introdotte dall'art.11, comma 1-*bis*, del decreto legge n.78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n.125 del 2015, e successivamente dall'art. 1, comma 457, della legge n. 208 del 2015, n. 208 – individua i richiamati comuni con la finalità di far sì che essi non debbano risentire (*in toto* o *in parte*) della contrazione delle risorse conseguente alla riduzione del fondo di solidarietà comunale. Infatti, il comma 436 dispone che la riduzione prevista al comma 435 della dotazione del fondo di solidarietà comunale (pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015) non si applichi, per gli anni 2015 e 2016, nei confronti dei comuni colpiti da eventi sismici di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 e si applichi nella misura del 50 per cento limitatamente ai comuni colpiti da eventi sismici di alla lettera *c)*.

Il **riparto** del predetto contributo fra i comuni interessati è operato dalla tabella 1 allegata al comma 12-*bis* dell'emendamento in esame.

Il comma 12-*ter* destina un contributo complessivo, pari a circa 11 milioni di euro per il 2017, circa 8,3 milioni per il 2018, circa 5,5 milioni per il 2019 e circa 2,7 milioni per il 2020, ai comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre

2016. Detti comuni sono i medesimi già individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 (recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016), a cui l'emendamento in commento opera un rinvio esplicito.

Si ricorda che gli allegati 1 e 2 al decreto-legge n.189 contengono, rispettivamente, i 62 comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e i 69 comuni colpiti dai sismi del 26 e del 30 ottobre 2016.

Per l'anno 2017, l'art.14 del decreto-legge in esame già assegna in favore dei medesimi comuni di cui agli allegati 1 e 2 un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici appena richiamati.

La proposta emendativa in commento dispone altresì il **riparto** del predetto contributo fra i comuni interessati, sulla base della tabella 2 allegata.

Il comma 12-*quater*, infine, dispone che la **copertura finanziaria** degli oneri connessi all'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi sia assicurata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012), che disciplina la concessione di crediti di imposta e di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione.

Articolo 14, commi 12-bis e 12-ter
(Estensione esenzioni dalle imposte zone franche urbane Emilia)

L'**emendamento 14.89 (testo 2) approvato in sede referente** aggiunge 2 commi (il 12-*bis* e il 12-*ter*) all'articolo 14 del disegno di legge in esame, concernente la proroga di termini relativi a interventi emergenziali.

Il **comma 12-*bis*** modifica l'articolo 12 del [D.L. n. 78 del 2015](#)³⁶ (L. n. 125 del 2015), che disciplina le zone franche urbane Emilia.

In particolare, la lettera *a*) ne sostituisce il comma 6, **estendendo ai periodi di imposta dal 2015 al 2019** (anziché per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 78/2015 e per quello successivo) le **esenzioni dalle imposte** di cui al comma 5 (esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca; esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000, riferito al valore della produzione netta; esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica).

La lettera *b*) aggiunge il comma 7-*bis* al predetto articolo 12 del D.L. n. 78 del 2015. Tale comma 7-*bis* stabilisce che, per i periodi di imposta dal 2017 al 2019, l'agevolazione è concessa a valere sulle risorse di cui al primo periodo del comma 7 non fruite dalle imprese beneficiarie e comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Il primo periodo del citato comma 7 prevede che, nell'ambito delle risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 22-*bis* del [D.L. n. 66 del 2014](#)³⁷ (L. n. 89 del 2014), una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, sia destinata all'attuazione dell'articolo 12 del D.L. 78/2015.

Si ricorda che il citato articolo 22-*bis*, nel disciplinare le risorse destinate alle zone franche urbane, per gli interventi in favore di tali zone autorizza - al comma 1 - la spesa di 75 milioni di euro per il 2015 e di 100 milioni di euro per il 2016.

Il **comma 12-*ter*** stabilisce che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 12-*bis*, pari a 6 milioni di euro per il 2017 e ad 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente

³⁶ Recante *Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.*

³⁷ Recante *Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.*

conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del [D.L. n. 154 del 2008](#)³⁸ (L. n. 189 del 2008).

Si ricorda che il predetto articolo 6, recante disposizioni finanziarie e finali, al comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per il 2010 e di 175 milioni di euro per il 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177-*bis*, della [L. n. 350 del 2003](#)³⁹ (Legge finanziaria 2004), introdotto dall'articolo 1, comma 512, della [L. n. 296 del 2006](#)⁴⁰ (Legge finanziaria 2007).

³⁸ Recante *Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali*.

³⁹ Recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*.

⁴⁰ Recante *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*.

Articolo 14, comma 12-bis
***(Eccezionali eventi meteorologici nel territorio di Olbia-Tempio, di Nuoro
e dell'Ogliastra)***

La disposizione, inserita dall'emendamento **14.93 (testo 2) in sede referente**, prevede un nuovo comma 12-bis, in base al quale gli effetti della deliberazione dello **stato di emergenza** adottata dal Consiglio dei ministri il 19 febbraio 2016, e prorogata con successiva delibera del 10 agosto 2016, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio di Olbia-Tempio, di Nuoro e dell'Ogliastra, sono ulteriormente **prorogati fino al 30 ottobre 2017**. La proroga è limitata alle attività finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 370 dell'11 agosto 2016, relativi alla **riduzione del rischio residuo**. Restano ferme le risorse finanziarie di provenienza regionale ivi individuate e disponibili allo scopo.

Articolo 14-bis

(Copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti delle Agenzie fiscali)

Il presente articolo, **proposto dalla Commissione in sede referente mediante l'approvazione dell'emendamento 14.0.9**, proroga (**dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017**) il termine entro il quale le Agenzie fiscali possono espletare nuovi concorsi per dirigenti, previsti dall'articolo 4-bis del D.L. 78/2015. Tale articolo prevede che le agenzie fiscali possano annullare i concorsi per dirigente banditi, ma non ancora conclusi, e indire, per un corrispondente numero di posti, nuovi concorsi da concludere entro il 31 dicembre 2016 (**2017, secondo quanto si propone con l'approvazione dell'emendamento in esame**). Fino all'assunzione dei vincitori dei concorsi per la dirigenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016, i dirigenti delle stesse agenzie possono delegare a funzionari della terza area le funzioni relative agli uffici e i connessi poteri di adozione degli atti. A fronte delle responsabilità loro delegate, ai funzionari in questione viene temporaneamente attribuita una posizione organizzativa. Le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio.

Articolo 14-bis
(Disposizioni recante misure per il recupero dell'evasione)

L'**articolo 14-bis**, introdotto nel corso dell'esame in sede **referente con l'approvazione dell'emendamento 14.0.15**, prevede che per il primo anno di applicazione la **trasmissione telematica** all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le **fatture emesse** e ricevute (c.d. nuovo spesometro) è effettuata **su base semestrale**.

Il termine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato dal 25 luglio al **16 settembre 2017**. Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di **febbraio 2018**.

Per quanto riguarda l'adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (ai sensi dell'articolo 21-bis del D.L. n. 78 del 2010) rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste dalla norma vigente.

Si ricorda che il decreto-legge n. 193 del 2016 (articolo 4) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA **l'abrogazione della comunicazione dell'elenco clienti e fornitori** e l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente **ogni tre mesi**:

- la **comunicazione analitica dei dati delle fatture** emesse e ricevute;
- la comunicazione dei dati delle **liquidazioni** periodiche IVA.

Nel corso della conversione del decreto è stato previsto che per il primo anno di applicazione **la prima comunicazione dei dati delle fatture** sarebbe stata **su base semestrale**, da effettuare entro il 25 luglio 2017 (**comma 4**). Come detto, con la **norma in esame** tale termine è prorogato al 16 settembre 2017 e inoltre si prevede che anche per la seconda parte del primo anno la comunicazione è su base semestrale (da effettuare entro febbraio 2018).

Il mese successivo alla scadenza trimestrale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti, segnalare eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso.

A favore dei soggetti in attività nel 2017 con un volume d'affari non superiore a euro 50.000 è riconosciuto un **credito d'imposta** di 100 euro per l'adeguamento tecnologico finalizzato all'effettuazione delle comunicazioni dei dati delle fatture e delle comunicazioni IVA periodiche. La possibilità di usufruire di tale credito d'imposta è stata estesa anche a coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati. A favore dei soggetti che esercitano l'attività di commercio al minuto (o attività simili) che optano entro il 2017 per la memorizzazione elettronica e per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri il credito è incrementato di 50 euro per un solo anno.

Sono previste specifiche **sanzioni** amministrative in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle fatture e dei dati delle liquidazioni.

Dal 1° gennaio 2017 sono **eliminati alcuni adempimenti**: il previgente spesometro; la comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti

stipulati dalle **società di leasing**; la comunicazione delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi c.d. **black list**.

Si ricorda che lo **spesometro**, previsto dal **previgente** articolo 21 del D.L. n. 78 del 2010, era inizialmente strutturato come obbligo di comunicare per via telematica all'Agenzia delle entrate tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA svolte dagli operatori, purché aventi importo pari o superiore a 3.000 euro. L'eccessiva onerosità di tale adempimento ha poi indotto il legislatore a limitarne la portata (articolo 2 del D.L. 16 del 2012): dal 1° gennaio 2012, con riguardo alle sole operazioni rilevanti a fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione, si prevedeva la comunicazione telematicamente dell'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate nei confronti di ciascun cliente o fornitore. Per le operazioni per cui non era previsto l'obbligo di emissione della fattura, la comunicazione doveva essere effettuata solo per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, IVA inclusa.

Con la [circolare n. 1/E](#) l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sulla trasmissione telematica all'Agenzia entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute valide anche per assolvere l'obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010.

Articolo 14-bis
(Disposizione in materia di lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali)

L'**articolo 14-bis**, introdotto nel corso dell'esame in sede **referente con l'approvazione dell'emendamento 14.0.16 (testo 2)**, proroga dal 1° marzo 2017 al **1° novembre 2017** l'avvio dell'applicazione **sperimentale della lotteria nazionale legata agli scontrini** limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il **pagamento con carta di debito e di credito**.

Si ricorda che la **legge di bilancio 2017** (articolo 1, commi da 537 a 544, della legge n. 232 del 2016) ha previsto l'inserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del codice fiscale del cliente, previa richiesta, in considerazione dell'istituzione di una **lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali**.

Allo scopo di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, si prevede che la probabilità di vincita dei premi della lotteria legata allo scontrino fiscale è aumentata del venti per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

La concreta applicazione della lotteria nazionale legata agli scontrini è attuata, in via sperimentale e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, dal 1° marzo 2017 (termine prorogato al 1° novembre 2017 dalla norma in commento) limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.